Parlamento europeo
2024-2029

TESTI APPROVATI

P10_TA(2026)0385

Modifica di taluni regolamenti per quanto riguarda la digitalizzazione e le specifiche comuni (Omnibus IV)

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 24 novembre 2026 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica i regolamenti (UE) n. 765/2008, (UE) 2016/424, (UE) 2016/425, (UE) 2016/426, (UE) 2023/1230, (UE) 2023/1542 e (UE) 2024/1781 per quanto riguarda la digitalizzazione e le specifiche comuni (COM(2025)0504 – C10-0090/2025 – 2025/0134(COD))

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

– vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2025)0504),

– visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 114 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C10-0090/2025),

– visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

– visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 18 settembre 2025[1],

– visti l'accordo provvisorio approvato dalla commissione competente a norma dell'articolo 75, paragrafo 4, del regolamento e l'impegno assunto dal rappresentante del Consiglio, con lettera del 26 giugno 2026, di approvare la posizione del Parlamento europeo, in conformità dell'articolo 294, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

– visto l'articolo 60 del suo regolamento,

– visto il parere della commissione per l'ambiente, il clima e la sicurezza alimentare,

– vista la relazione della commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori (A10-0024/2026),

1. adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;

2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora la sostituisca, la modifichi sostanzialmente o intenda modificarla sostanzialmente;

---

1 GU C, C/2026/29, 16.1.2026, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2026/29/oj .

3. incarica la sua Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

P10_TC1-COD(2025)0134

Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 24 novembre 2026 in vista dell'adozione del regolamento (UE) 2026/... del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica i regolamenti ▌ (UE) 2016/424, (UE) 2016/425, (UE) 2016/426, (UE) 2023/1230, (UE) 2023/1542 e (UE) 2024/1781 per quanto riguarda la digitalizzazione e le specifiche comuni

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 114,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo[1],

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria[2],

---

1 ***GU C, C/2026/29, 16.1.2026, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2026/29/oj***.

2 Posizione del Parlamento europeo del 24 novembre 2026.

considerando quanto segue:

(1) Gli obblighi di comunicazione rivestono un ruolo fondamentale nel garantire un monitoraggio adeguato e una corretta applicazione della legislazione***. I costi complessivi della comunicazione sono bilanciati dai benefici che apportano, in particolare nel garantire il rispetto delle misure strategiche principali***. Tuttavia, al fine di garantire il conseguimento della finalità prevista degli obblighi di comunicazione e di limitare gli oneri amministrativi, è importante razionalizzare tali obblighi.

(2) Nella sua comunicazione del 16 marzo 2023 dal titolo "Competitività a lungo termine dell'UE: prospettive oltre il 2030", la Commissione si è impegnata a razionalizzare e semplificare le prescrizioni in materia di comunicazione, con l'obiettivo di ridurre gli oneri da esse creati del 25 % senza compromettere gli obiettivi strategici collegati.

(3) Nei suoi orientamenti per legiferare meglio del 3 novembre 2021, la Commissione promuove il principio "digitale per default" al fine di sostenere le trasformazioni digitali agevolando politiche pronte per il digitale che tengano conto del mondo in rapida evoluzione della digitalizzazione e della tecnologia e che siano digitali, interoperabili, adeguate alle esigenze future e agili per impostazione predefinita.

(4) La crescente importanza della digitalizzazione nella semplificazione dei quadri normativi richiede la riduzione***, l'armonizzazione*** e la modernizzazione delle prescrizioni in materia di comunicazione e degli obblighi degli operatori economici. In linea con gli sforzi volti ad accelerare la digitalizzazione, è essenziale digitalizzare pienamente la comunicazione tra imprese e autorità e gli obblighi degli operatori economici quando tali obblighi non incidono sulla tutela e sulla sicurezza dei consumatori ***o non impongono un onere eccessivo agli operatori economici***. Ci si aspetta che l'adozione della digitalizzazione non si limiti a semplificare le procedure di conformità, ma migliori anche l'efficienza complessiva del quadro normativo, offrendo in ultima analisi vantaggi tanto alle imprese quanto alle autorità. ***Dovrebbe essere perseguita una transizione agevole verso la digitalizzazione.***

(5) La Commissione e gli Stati membri sono incoraggiati a fornire orientamenti e sostegno pratico alle imprese, in particolare alle piccole e medie imprese (PMI) e alle microimprese, e a promuovere lo sviluppo di strumenti digitali razionalizzati e standardizzati, al fine di agevolare la transizione digitale di tali imprese.

(6) Una serie di atti giuridici settoriali dell'Unione stabilisce norme armonizzate concernenti gli obblighi degli operatori economici all'atto dell'immissione sul mercato o della messa in servizio di un prodotto. Tali atti giuridici comprendono i regolamenti (UE) 2016/424[3], (UE) 2016/425[4], (UE) 2016/426[5], (UE) 2023/1230[6], (UE) 2023/1542[7] e (UE) 2024/1781[8] del Parlamento europeo e del Consiglio (i "regolamenti interessati"). I regolamenti interessati si basano sui principi del "nuovo approccio", vale a dire la tecnica legislativa per l'armonizzazione tecnica, e sono allineati alle disposizioni di riferimento stabilite dalla decisione n. 768/2008/CE del Parlamento europeo e del Consiglio[9].

---

3 Regolamento (UE) 2016/424 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, relativo agli impianti a fune e che abroga la direttiva 2000/9/CE (GU L 81 del 31.3.2016, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2016/424/oj).

4 Regolamento (UE) 2016/425 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, sui dispositivi di protezione individuale e che abroga la direttiva 89/686/CEE del Consigli (GU L 81 del 31.3.2016, pag. 51, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2016/425/oj).

5 Regolamento (UE) 2016/426 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, sugli apparecchi che bruciano carburanti gassosi e che abroga la direttiva 2009/142/CE (GU L 81 del 31.3.2016, pag. 99, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2016/426/oj).

6 Regolamento (UE) 2023/1230 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2023, relativo alle macchine e che abroga la direttiva 2006/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 73/361/CEE del Consiglio (GU L 165 del 29.6.2023, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2023/1230/oj).

7 Regolamento (UE) 2023/1542 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2023, relativo alle batterie e ai rifiuti di batterie, che modifica la direttiva 2008/98/CE e il regolamento (UE) 2019/1020 e abroga la direttiva 2006/66/CE (GU L 191 del 28.7.2023, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2023/1542/oj).

8 Regolamento (UE) 2024/1781 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024, che stabilisce il quadro per la definizione dei requisiti di progettazione ecocompatibile per prodotti sostenibili, modifica la direttiva (UE) 2020/1828 e il regolamento (UE) 2023/1542 e abroga la direttiva 2009/125/CE (GU L, 2024/1781, 28.6.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1781/oj).

9 Decisione n. 768/2008/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, relativa a un quadro comune per la commercializzazione dei prodotti e che abroga la decisione 93/465/CEE (GU L 218 del 13.8.2008, pag. 82, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2008/768(1)/oj).

(7) Conformemente ai regolamenti interessati, i fabbricanti devono redigere una dichiarazione di conformità UE attestante che è stato dimostrato il soddisfacimento dei requisiti essenziali applicabili. Al fine di consentire processi elettronici senza soluzione di continuità, la dichiarazione di conformità UE dovrebbe essere redatta soltanto in formato elettronico.

(8) I regolamenti (UE) 2016/424, (UE) 2016/425, (UE) 2016/426 e (UE) 2023/1230 prevedono che un prodotto sia accompagnato da una copia della dichiarazione di conformità UE. Considerando l'evoluzione della digitalizzazione, è essenziale modernizzare tale obbligo imponendo che la dichiarazione di conformità UE accompagni il prodotto in formato elettronico. Il fabbricante dovrebbe pertanto ***garantire*** che la dichiarazione di conformità UE sia accessibile direttamente tramite un indirizzo internet o un codice leggibile meccanicamente***, il che significa che le fasi intermedie, come il numero di pagine di destinazione, dovrebbero essere ridotte al minimo possibile***. ***È opportuno che tale accesso diretto sia fornito a titolo gratuito, senza che sia necessario effettuare procedure di login, fornire dati personali, o scaricare o usare applicazioni aggiuntive specifiche dell'operatore economico o che sia obbligatorio registrarsi unicamente per accedere alla dichiarazione di conformità UE.***

(9) Tenuto conto del fatto che nel 2024 almeno il 94 % delle famiglie dell'Unione aveva accesso a internet, ***la disponibilità delle*** istruzioni per l'uso ***dei prodotti in formato digitale offre l'opportunità di allinearsi alle*** tecnologie attuali ***e di contribuire agli obiettivi verdi***. ***A tale riguardo***, è opportuno introdurre nei regolamenti interessati la possibilità per i fabbricanti di fornire, qualora lo desiderino, istruzioni in formato digitale. Ove i fabbricanti scelgano di fornire istruzioni in formato digitale, ***dovrebbero essere predisposte misure di salvaguardia specifiche per i consumatori, al fine di garantire che, in quanto utilizzatori non professionali, possano comunque accedere alle informazioni e comprenderle, a differenza degli utilizzatori professionali, dai quali ci si aspetta che possiedano le competenze e le conoscenze necessarie per utilizzare e manipolare correttamente i prodotti. Pertanto, se un prodotto è utilizzato esclusivamente da utilizzatori professionali, vale a dire persone che lo acquistano come utilizzatori finali professionali nell'ambito delle proprie attività industriali o professionali,*** le informazioni sulla sicurezza, comprese le istruzioni ***relative all'uso sicuro*** del prodotto***, potrebbero essere fornite in formato digitale. Per contro, le informazioni sulla sicurezza dovrebbero sempre*** essere fornite in formato cartaceo o indicate sul prodotto ***qualora sia ragionevolmente prevedibile che il prodotto, anche se destinato principalmente a un uso professionale, possa essere utilizzato anche dai consumatori.*** Inoltre, su richiesta, al momento dell'acquisto del prodotto e per un certo periodo di tempo dopo l'acquisto, gli utilizzatori finali dovrebbero poter ottenere una copia cartacea delle istruzioni o delle informazioni sulla sicurezza.

(10) ***Il concetto di "consumatore" rientra nel termine "utilizzatore finale" quale definito nel regolamento (UE) 2019/1020 del Parlamento europeo e del Consiglio[10], che si applica ai regolamenti interessati, e si riferisce a qualsiasi persona fisica che agisce per fini che esulano dalla propria attività commerciale, imprenditoriale, artigianale o professionale. Tale requisito garantisce che tutti i consumatori, compresi i consumatori vulnerabili come gli anziani, le persone con disabilità o le persone con un'alfabetizzazione digitale limitata, possano accedere alle informazioni sulla sicurezza e comprenderle.***

(11) ***Il regolamento (UE) 2016/425 contiene alcune specificità settoriali. Al fine di tutelare la sicurezza dei consumatori, se il prodotto è destinato ai consumatori o se è ragionevolmente prevedibile che venga utilizzato da questi ultimi, tutte le istruzioni e informazioni relative all'uso sicuro del prodotto di cui all'allegato II, punto 1.4, del presente regolamento dovrebbero essere fornite in formato cartaceo o rese visibili sull'imballaggio.***

---

10 ***Regolamento (UE) 2019/1020 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, sulla vigilanza del mercato e sulla conformità dei prodotti e che modifica la direttiva 2004/42/CE e i regolamenti (CE) n. 765/2008 e (UE) n. 305/2011 (GU L 169 del 25.6.2019, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2019/1020/).***

(12) ***Al fine di garantire che tutti i consumatori, compresi quelli che potrebbero non avere accesso regolare agli strumenti digitali, possano effettivamente esercitare il diritto di ottenere le istruzioni o le informazioni sulla sicurezza in formato cartaceo, i fabbricanti dovrebbero comunque essere autorizzati a fornire mezzi di comunicazione accessibili aggiuntivi per presentare una tale richiesta, anche per via telefonica. Ciò è particolarmente importante per i consumatori anziani e altri gruppi a rischio di esclusione digitale. Nelle informazioni sulla sicurezza che accompagnano il prodotto, gli utilizzatori finali dovrebbero inoltre essere chiaramente informati del loro diritto di richiedere le istruzioni o le informazioni sulla sicurezza in formato cartaceo.***

(13) ***Ove opportuno, i fabbricanti dovrebbero garantire che le istruzioni e le informazioni sulla sicurezza fornite in formato digitale tengano conto dei requisiti di cui all'allegato I della direttiva (UE) 2019/882 del Parlamento europeo e del Consiglio[11], nella misura in cui i prodotti rientrano nell'ambito di applicazione di tale direttiva, in modo che tutti gli utilizzatori finali, comprese le persone con disabilità, siano in grado di accedere alle informazioni e alle istruzioni sulla sicurezza, di comprenderle e di utilizzarle. Anche altre categorie di utilizzatori finali, come gli anziani o le persone con un'alfabetizzazione digitale limitata, potrebbero beneficiare di tali disposizioni.***

---

11 Direttiva (UE) 2019/882 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, sui requisiti di accessibilità dei prodotti e dei servizi (GU L 151 del 7.6.2019, pag. 70, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2019/882/oj).

(14) ***I fabbricanti possono offrire di fornire le istruzioni in formato cartaceo direttamente all'utilizzatore finale con un mezzo alternativo, gratuitamente e senza imporre alcun obbligo ai distributori, i quali non sono tenuti a stampare le istruzioni, a meno che non scelgano di farlo volontariamente.***

(15) ***Quando fornisce le istruzioni e le informazioni sulla sicurezza in formato elettronico, il fabbricante dovrebbe garantire che tali istruzioni e informazioni sulla sicurezza siano accessibili direttamente tramite un indirizzo internet o un codice leggibile meccanicamente, il che significa che le fasi intermedie, come il numero di pagine di destinazione, dovrebbero essere ridotte al minimo possibile. Tale accesso diretto dovrebbe essere gratuito, senza che sia necessario utilizzare procedure di login, fornire dati personali, o scaricare o utilizzare applicazioni aggiuntive specifiche dell'operatore economico o che sia obbligatorio registrarsi unicamente per accedere alle istruzioni e alle informazioni sulla sicurezza. Ciò è in linea con la visione generale dell'inclusione digitale di cui alla dichiarazione comune del 23 gennaio 2023 dal titolo "Dichiarazione europea sui diritti e i principi digitali per il decennio digitale"[12], in particolare il capitolo II relativo alla solidarietà e all'inclusione.***

---

12 Dichiarazione europea sui diritti e i principi digitali per il decennio digitale 2023/C 23/01 (GU C 23 del 23.1.2023, pag. 1).

(16) Alla luce del passaggio alle informazioni digitali per i consumatori, nel valutare l'attuazione dei regolamenti interessati la Commissione dovrebbe anche valutare, se del caso, se le disposizioni relative alle istruzioni o alle informazioni sulla sicurezza in formato digitale garantiscano efficacemente che tali istruzioni e informazioni rimangano facilmente accessibili e comprensibili per i consumatori.

(17) La possibilità per l'utilizzatore finale di richiedere le istruzioni o le informazioni sulla sicurezza in formato cartaceo non dovrebbe impedire ai fabbricanti di fornire materiale informativo supplementare in un formato esclusivamente elettronico, quali contenuti video o audio, che non può essere riprodotto in formato cartaceo. Se il contenuto è fornito sia in formato cartaceo che in formato elettronico, tale contenuto dovrebbe essere identico.

(18) Al fine di agevolare la comunicazione tra gli operatori economici, le autorità nazionali competenti e gli utilizzatori finali, è necessario fornire l'indicazione di un contatto digitale del fabbricante sul prodotto e nella dichiarazione di conformità UE per migliorare l'efficacia della vigilanza del mercato e accelerare il processo di tracciamento dei prodotti non conformi. Attualmente gli operatori economici sono tenuti a indicare il loro indirizzo postale sul prodotto, ma ciò non è sempre sufficiente a garantire che le autorità nazionali competenti possano stabilire contatti rapidi. È pertanto necessario imporre agli operatori economici di fornire un indirizzo postale e un contatto digitale sul prodotto e nella dichiarazione di conformità UE. Tale contatto digitale dovrebbe essere definito nei regolamenti interessati. ***Il contatto digitale dovrebbe consentire ai consumatori e alle autorità nazionali competenti di contattare direttamente gli operatori economici e dovrebbe essere aggiornato, gratuito e accessibile, senza che sia necessario utilizzare procedure di login, fornire dati personali, o scaricare o utilizzare applicazioni aggiuntive specifiche dell'operatore economico o che sia obbligatorio registrarsi unicamente per contattare l'operatore economico. Tale contatto digitale può includere, ad esempio, un indirizzo e-mail o un modulo di contatto su un sito web, o qualsiasi altro mezzo diretto di comunicazione digitale che non preveda fasi intermedie e che consenta la tracciabilità degli scambi, e dovrebbe essere interpretato in modo tecnologicamente neutro. Tuttavia, le risposte automatiche a richieste, i chatbot, i numeri di fax o le linee telefoniche non dovrebbero essere considerati contatti digitali.***

(19) Il termine "contatto digitale", analogamente al termine "indirizzo elettronico" di cui al regolamento (UE) 2023/988 del Parlamento europeo e del Consiglio[13], dovrebbe essere interpretato in modo tecnologicamente neutro, in grado di evolvere con i futuri sviluppi tecnologici, e dovrebbe contemplare tutte le forme di comunicazione digitale diretta.

(20) I regolamenti interessati prevedono che gli operatori economici forniscano, in formato cartaceo o elettronico, a seguito di una richiesta motivata di un'autorità nazionale competente, tutte le informazioni e la documentazione necessarie per dimostrare la conformità dei rispettivi prodotti ai regolamenti interessati. Il formato cartaceo ***diventa sempre meno necessario*** e, al contempo, la comunicazione elettronica migliora l'interazione tra autorità e imprese, razionalizzando i processi e riducendo gli oneri amministrativi. Al fine di conseguire la digitalizzazione degli obblighi di comunicazione e ridurre gli oneri amministrativi per gli operatori economici***, in particolare le PMI,*** e le autorità nazionali competenti, gli operatori economici dovrebbero essere tenuti a fornire le informazioni e la documentazione necessarie soltanto in formato elettronico. È opportuno che le informazioni e la documentazione fornite in formato elettronico possano essere rese disponibili, ad esempio, in formato elettronico che preveda la possibilità di stampare, scaricare e salvare le informazioni e la documentazione su un dispositivo elettronico.

---

13 Regolamento (UE) 2023/988 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 maggio 2023, relativo alla sicurezza generale dei prodotti, che modifica il regolamento (UE) n. 1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva (UE) 2020/1828 del Parlamento europeo e del Consiglio, e che abroga la direttiva 2001/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 87/357/CEE del Consiglio (GU L 135 del 23.5.2023, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2023/988/oj).

(21) L'attuale quadro dell'Unione in materia di normazione, che si basa sul regolamento (UE) n. 1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio[14], rappresenta il quadro predefinito per l'elaborazione di norme che prevedono una presunzione di conformità ai pertinenti requisiti essenziali di salute e sicurezza o ad altri requisiti. Tuttavia, qualora non esistano norme armonizzate o siano insufficienti, la Commissione dovrebbe poter adottare atti di esecuzione che stabiliscano specifiche comuni per i requisiti essenziali di salute e sicurezza o altri requisiti, come soluzione alternativa eccezionale al fine di agevolare l'obbligo del fabbricante di rispettare tali requisiti di salute e sicurezza o altri requisiti. ***Diversi atti legislativi prevedono già tale opzione per affrontare la questione della mancanza di norme armonizzate, fornendo in tal modo alle imprese prevedibilità giuridica e consentendo loro di dimostrare la conformità di un prodotto al diritto dell'Unione. La conformità alle specifiche comuni rimane puramente volontaria per i fabbricanti, che possono basarsi su di esse per beneficiare di una presunzione di conformità o scegliere altri metodi adeguati per dimostrare la conformità ai requisiti dell'Unione.***

---

14 Regolamento (UE) n. 1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, sulla normazione europea, che modifica le direttive 89/686/CEE e 93/15/CEE del Consiglio nonché le direttive 94/9/CE, 94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 98/34/CE, 2004/22/CE, 2007/23/CE, 2009/23/CE e 2009/105/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la decisione 87/95/CEE del Consiglio e la decisione n. 1673/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 316 del 14.11.2012, pag. 12, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2012/1025/oj).

(22) ***Qualora la mancanza di cooperazione da parte delle organizzazioni internazionali di normazione impedisca alle organizzazioni europee di normazione di adottare norme internazionali pertinenti come norme armonizzate e tale situazione non possa essere adeguatamente attenuata con misure alternative, è opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione per adottare, come misura di ultima istanza, specifiche comuni senza chiedere preventivamente a una o più organizzazioni europee di normazione di elaborare o rivedere norme armonizzate. In vista dell'imminente revisione del regolamento (UE) n. 1025/2012, è opportuno limitare l'ambito di applicazione della clausola di ultima istanza a un periodo di tempo limitato. Quando la Commissione elabora tali atti di esecuzione, tutte le informazioni pertinenti riguardanti i soggetti terzi incaricati di sostenere il processo di elaborazione dell'atto di esecuzione dovrebbero essere rese pubbliche tempestivamente.***

▌

(23) Dato che alcuni atti normativi dell'Unione, come il regolamento (UE) 2023/1542, prevedono il ricorso al passaporto elettronico di prodotto, è essenziale imporre agli operatori economici di salvare le informazioni contenute nella dichiarazione di conformità UE e le istruzioni nel passaporto elettronico di prodotto qualora un prodotto sia soggetto a più atti legislativi. Tale approccio ridurrebbe gli oneri amministrativi a carico dei fabbricanti, in quanto non sarebbero più tenuti a conservare in luoghi distinti i documenti di conformità***, come le dichiarazioni di conformità UE richieste dai vari atti legislativi che possono applicarsi allo stesso prodotto, rispettando in tal modo il principio di un'unica dichiarazione di conformità UE. Inoltre, le istruzioni fornite in formato elettronico dovrebbero essere conservate insieme alla dichiarazione di conformità UE.*** Conservando la documentazione in un unico luogo, tutti i documenti necessari a dimostrare la conformità del prodotto sarebbero facilmente accessibili, garantendo la trasparenza e agevolando la conformità. Tale approccio razionalizzato migliorerebbe l'efficienza complessiva del quadro normativo e si allineerebbe al principio secondo cui, qualora a un prodotto si applichino diversi atti normativi dell'Unione, il fabbricante o un altro operatore economico, se del caso, deve fornire un'unica dichiarazione di conformità UE.

(24) Al fine di garantire continuità normativa e concedere tempo sufficiente per l'adozione di atti relativi ai prodotti individuati all'articolo 79 del regolamento (UE) 2024/1781, è opportuno prorogare la validità del proseguimento dell'applicazione transitoria di talune disposizioni della direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio[15] fino al 31 dicembre 2028. Tale proroga sosterrebbe inoltre una transizione coerente ed efficace verso i nuovi strumenti digitali istituiti dal regolamento (UE) 2024/1781, in particolare il passaporto digitale di prodotto.

(25) La proroga del proseguimento dell'applicazione transitoria di talune disposizioni della direttiva 2009/125/CE non dovrebbe impedire alla Commissione di integrare nelle future misure di esecuzione, ove tecnicamente fattibile, gli obblighi di informazione e gli obiettivi di trasparenza dei dati disponibili mediante il passaporto digitale di prodotto conformemente al regolamento (UE) 2024/1781.

(26) Poiché gli obiettivi del presente regolamento, in particolare la riduzione degli obblighi di comunicazione e il conseguimento della transizione digitale, non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri, in quanto il presente regolamento modifica i regolamenti interessati che armonizzano la normativa in materia di prodotti, ma, a motivo dell'armonizzazione delle norme dell'Unione applicabili ai prodotti, possono essere conseguiti meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

---

15 Direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 relativa all'istituzione di un quadro per l'elaborazione di specifiche per la progettazione ecocompatibile dei prodotti connessi all'energia (GU L 285 del 31.10.2009, pag. 10, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2009/125/oj).

(27) Al fine di garantire una transizione efficace e priva di ostacoli, ridurre al minimo le perturbazioni e fornire alle industrie un lasso di tempo ragionevole per adeguarsi ai nuovi requisiti, l'applicazione delle modifiche dei regolamenti interessati riguardanti la digitalizzazione dovrebbero essere differite. ▌

(28) Per consentire agli operatori economici di smaltire le eventuali scorte di prodotti immessi sul mercato prima della data di applicazione delle modifiche dei regolamenti interessati riguardanti la digitalizzazione, è necessario prevedere disposizioni transitorie ragionevoli che non ostacolino la messa a disposizione sul mercato di prodotti che sono stati immessi sul mercato in conformità a tali regolamenti nella versione applicabile prima di tale data.

(29) È opportuno pertanto modificare di conseguenza i regolamenti ▌ (UE) 2016/424, (UE) 2016/425, (UE) 2016/426 ▌, (UE) 2023/1230, (UE) 2023/1542 e (UE) 2024/1781,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

▌

Articolo 1

Modifiche del regolamento (UE) 2016/424

Il regolamento (UE) 2016/424 è così modificato:

1) l'articolo 3 è così modificato:

a) è inserito il punto seguente:

"17 bis) "contatto digitale": qualsiasi canale di comunicazione online aggiornato***,*** ***gratuito*** e accessibile, ***come un indirizzo e-mail,*** attraverso il quale è possibile ***contattare*** un operatore economico senza la necessità di registrarsi ***o di scaricare o usare applicazioni aggiuntive specifiche dell'operatore economico***;"

b) è inserito il punto seguente:

"19 bis) "***specifica comune***": ▌ una ***specifica tecnica***, diversa da una norma, che fornisce mezzi per conformarsi ai requisiti essenziali ***di cui all'allegato II*** applicabili a un ***sottosistema o a un componente di sicurezza***;";

2) l'articolo 11 è così modificato:

a) al paragrafo 2, il secondo comma è sostituito dal seguente:

"Qualora la conformità di un sottosistema o di un componente di sicurezza ai requisiti applicabili sia stata dimostrata mediante la procedura di cui al primo comma, i fabbricanti redigono una dichiarazione di conformità UE, in formato elettronico, e appongono la marcatura CE.";

b) al paragrafo 4, il primo comma è sostituito dal seguente:

"I fabbricanti garantiscono che siano predisposte le procedure necessarie affinché la produzione in serie continui ad essere conforme al presente regolamento. Si tiene debitamente conto delle modifiche della progettazione o delle caratteristiche del sottosistema o del componente di sicurezza, nonché delle modifiche delle norme armonizzate, delle specifiche comuni o delle altre specifiche tecniche con riferimento alle quali è dichiarata la conformità del sottosistema o del componente di sicurezza.";

c) al paragrafo 6, la prima e la seconda frase sono sostituite dalle seguenti:

I fabbricanti indicano, sul sottosistema o sul componente di sicurezza il loro nome, la loro denominazione commerciale registrata o il loro marchio registrato, nonché il loro indirizzo postale e il loro contatto digitale oppure, ove ciò non sia possibile, sull'imballaggio o in un documento che accompagna il sottosistema o il componente di sicurezza. L'indirizzo postale e il contatto digitale rappresentano un punto unico ***presso il quale o tramite il quale è possibile contattare il fabbricante***.";

d) il paragrafo 7 è sostituito dal seguente:

"7. I fabbricanti garantiscono che il sottosistema o il componente di sicurezza sia accompagnato da un indirizzo internet o un codice leggibile meccanicamente al quale o tramite il quale è possibile accedere ***direttamente*** alla dichiarazione di conformità UE, dalle istruzioni e dalle informazioni in materia di sicurezza, scritte in una lingua che possa essere facilmente compresa dagli utenti ▌, stabilita dallo Stato membro interessato. Le istruzioni e le informazioni in materia di sicurezza possono essere fornite in formato elettronico. Tali istruzioni e informazioni in materia di sicurezza devono essere chiare, comprensibili e intelligibili.

Il fabbricante tiene conto dell'uso previsto e degli utenti ▌ prevedibili ***del sottosistema o del componente di sicurezza*** al momento di decidere il formato specifico delle istruzioni e delle informazioni in materia di sicurezza. Nel redigere ***le istruzioni e*** le informazioni in materia di sicurezza, i fabbricanti tengono conto dell'uso previsto e dell'uso improprio prevedibile da parte dell'utente ▌, nonché del ruolo che le istruzioni svolgono al fine di garantire la sicurezza.

Tuttavia, se un gran numero di sottosistemi o componenti di sicurezza è consegnato a un unico operatore economico o utente ▌, il lotto o la consegna in questione possono essere accompagnati da un unico indirizzo internet o codice leggibile meccanicamente al quale o tramite il quale è possibile accedere direttamente alla dichiarazione di conformità UE.

Quando le istruzioni ***e le informazioni in materia di sicurezza*** di cui al primo comma sono fornite in formato elettronico, il fabbricante:

a) indica sul sottosistema o componente di sicurezza o, ove ciò non sia possibile, sull'imballaggio o in un documento di accompagnamento, come accedere ***direttamente a tali istruzioni e informazioni in materia di sicurezza*** e come richiederle in formato cartaceo;

b) presenta tali istruzioni ***e informazioni in materia di sicurezza*** in un formato che consenta all'utente ▌ di stamparle e scaricarle, nonché di salvarle su un dispositivo elettronico in maniera da potervi accedere in qualsiasi momento, in particolare in caso di guasto del sottosistema o del componente di sicurezza; tale requisito si applica anche quando le istruzioni ***e le informazioni in materia di sicurezza*** sono integrate nel software del sottosistema o del componente di sicurezza; e

c) rende tali istruzioni e informazioni in materia di sicurezza accessibili online durante il ciclo di vita previsto del sottosistema o del componente di sicurezza correlato e per un periodo di almeno 30 anni dopo l'immissione sul mercato del sottosistema o del componente di sicurezza.

Tuttavia, al momento dell'acquisto ***del sottosistema o del componente di sicurezza*** o dell'accessorio o fino a ***24*** mesi dopo l'acquisto, l'utente ▌ può richiedere le istruzioni o le informazioni in materia di sicurezza in formato cartaceo. Se l'utente ▌ effettua tale richiesta, il fabbricante fornisce gratuitamente tali istruzioni o informazioni in materia di sicurezza all'utente ▌ entro un mese dalla ricezione della richiesta. ***Nelle informazioni in materia di sicurezza, l'utente è chiaramente informato del suo diritto di richiedere le istruzioni in formato cartaceo.";***

e) il paragrafo 9 è sostituito dal seguente:

"9. I fabbricanti, a seguito di una richiesta motivata di un'autorità nazionale competente, forniscono a quest'ultima, in formato elettronico, tutte le informazioni e la documentazione necessarie per dimostrare la conformità del sottosistema o del componente di sicurezza al presente regolamento, in una lingua che possa essere facilmente compresa da tale autorità. I fabbricanti collaborano con tale autorità, su sua richiesta, a qualsiasi azione intrapresa per eliminare i rischi presentati dai sottosistemi o dai componenti di sicurezza che hanno immesso sul mercato.";

3) all'articolo 12, paragrafo 2, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

"b) a seguito di una richiesta motivata di un'autorità nazionale competente, fornire a tale autorità, in formato elettronico, tutte le informazioni e la documentazione necessarie per dimostrare la conformità del sottosistema o del componente di sicurezza;";

4) l'articolo 13 è così modificato:

a) al paragrafo 2, primo comma, la seconda frase è sostituita dalla seguente:

"Essi assicurano che il fabbricante abbia redatto la documentazione tecnica, che il sottosistema o il componente di sicurezza rechi la marcatura CE e sia accompagnato da un indirizzo internet o codice leggibile meccanicamente al quale o tramite il quale è possibile accedere ***direttamente*** alla dichiarazione di conformità UE, dalle istruzioni e dalle informazioni in materia di sicurezza e, ove opportuno, da altri documenti richiesti, nonché che il fabbricante abbia soddisfatto i requisiti di cui all'articolo 11, paragrafi 5 e 6.";

b) al paragrafo 3, primo comma, la prima frase è sostituita dalla seguente:

"Gli importatori indicano sul sottosistema o sul componente di sicurezza o, ove ciò non sia possibile, sull'imballaggio o in un documento che accompagna il sottosistema o il componente di sicurezza, il loro nome, la loro denominazione commerciale registrata o il loro marchio registrato, nonché il loro indirizzo postale e il loro contatto digitale.";

c) il paragrafo 9 è sostituito dal seguente:

"9. Gli importatori, a seguito di una richiesta motivata di un'autorità nazionale competente, forniscono a quest'ultima, in formato elettronico, tutte le informazioni e la documentazione necessarie per dimostrare la conformità di un sottosistema o di un componente di sicurezza, in una lingua che possa essere facilmente compresa da tale autorità. Gli importatori collaborano con tale autorità, su sua richiesta, a qualsiasi azione intrapresa per eliminare i rischi presentati dai sottosistemi o dai componenti di sicurezza che hanno immesso sul mercato.";

5) l'articolo 14 è così modificato:

a) al paragrafo 2, il primo comma è sostituito dal seguente:

"Prima di mettere un sottosistema o un componente di sicurezza a disposizione sul mercato, i distributori verificano che esso rechi la marcatura CE e che sia accompagnato dall'indirizzo internet o dal codice leggibile meccanicamente al quale o tramite il quale è possibile accedere ***direttamente*** alla dichiarazione di conformità UE, nonché dalle istruzioni e dalle informazioni in materia di sicurezza ***conformemente all'articolo 11, paragrafo 7,*** e, ove opportuno, da altri documenti richiesti, redatti in una lingua che possa essere facilmente compresa dagli utenti, stabilita dallo Stato membro interessato, e che il fabbricante e l'importatore si siano conformati alle prescrizioni di cui all'articolo 11, paragrafi 5 e 6, e all'articolo 13, paragrafo 3, rispettivamente.";

b) il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:

"5. A seguito di una richiesta motivata di un'autorità nazionale competente, i distributori forniscono a quest'ultima, in formato elettronico, tutte le informazioni e la documentazione necessarie per dimostrare la conformità di un sottosistema o di un componente di sicurezza. I distributori collaborano con tale autorità, su sua richiesta, a qualsiasi azione intrapresa per eliminare i rischi presentati dai sottosistemi o dai componenti di sicurezza che hanno messo a disposizione sul mercato.";

6) è inserito l'articolo seguente:

"Articolo 17 bis

Specifiche comuni

1. I sottosistemi e i componenti di sicurezza conformi alle specifiche comuni di cui ai paragrafi 2 e 3 del presente articolo o a parti di tali specifiche comuni sono considerati conformi ai requisiti essenziali, di cui all'allegato II, contemplati da tali specifiche ***comuni*** o parti di esse.

2. La Commissione può ***adottare*** atti di esecuzione ***che stabiliscano*** specifiche comuni che ***forniscono i mezzi per conformarsi*** ai requisiti essenziali di cui all'allegato II***. Tali atti di esecuzione sono adottati solo laddove siano soddisfatte le condizioni*** seguenti:

   a) ***manca una norma armonizzata che contempli tali*** requisiti ***il cui riferimento sia pubblicato*** nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea****, né si prevede che tale riferimento sia pubblicato entro un termine ragionevole***; e

   b) ***la Commissione ha chiesto, a norma dell'articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1025/2012, a una o più organizzazioni*** europee ***di normazione di elaborare o rivedere*** norme ***europee per tali*** requisiti ***e:***

      i) la richiesta non è stata accettata da nessuna delle organizzazioni europee di normazione cui è stata trasmessa; o

ii) la richiesta è stata accettata da almeno una delle organizzazioni europee di normazione cui è stata trasmessa, ma le norme europee richieste:

1) non sono presentate entro il termine fissato nella richiesta;

2) non soddisfano la richiesta; o

3) non soddisfano i requisiti cui intendono riferirsi.

▌

Gli atti di esecuzione di cui al primo comma del presente paragrafo sono adottati secondo la procedura ***d'esame*** di cui all'articolo 44***, paragrafo 3.***

3. ***In casi eccezionali e*** in deroga al paragrafo 2***, qualora la mancanza di cooperazione da parte delle organizzazioni internazionali di normazione impedisca alle organizzazioni europee di normazione di adottare norme internazionali pertinenti come norme armonizzate e tale situazione non possa essere adeguatamente attenuata con misure alternative, e qualora manchi una norma armonizzata che contempli tali requisiti il cui riferimento sia pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, né si preveda che tale riferimento sia pubblicato entro un termine ragionevole, la Commissione può, come misura di ultima istanza, adottare atti di esecuzione che stabiliscano specifiche comuni senza chiedere preventivamente a una o più organizzazioni europee di normazione di elaborare o rivedere norme armonizzate.***

Il progetto di atto di esecuzione è accompagnato da una relazione che descrive la situazione eccezionale e le sue implicazioni per il mercato interno, le misure alternative adottate che non hanno attenuato adeguatamente tale situazione e i motivi che giustificano la necessità di adottare specifiche comuni. La Commissione presenta tale relazione al comitato di cui all'articolo 22 del regolamento (UE) n. 1025/2012 e ne ottiene il parere scritto.

Entro sei mesi dall'adozione di un atto di esecuzione a norma del primo comma del presente paragrafo, la Commissione chiede, a norma dell'articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1025/2012, a una o più organizzazioni europee di normazione di elaborare o rivedere norme armonizzate per i requisiti contemplati da tale atto di esecuzione.

Gli atti di esecuzione di cui al primo comma del presente paragrafo sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 44, paragrafo 3, del presente regolamento. Qualora il comitato di cui all'articolo 44, paragrafo 1, del presente regolamento non esprima alcun parere, la Commissione non adotta il progetto di atto di esecuzione e si applica l'articolo 5, paragrafo 4, terzo comma, del regolamento (UE) n. 182/2011.

Gli atti di esecuzione adottati a norma del presente paragrafo sono abrogati o modificati dalla Commissione conformemente al paragrafo 6.

Il presente paragrafo cessa di applicarsi il … [48 mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento modificativo].

4. Prima di preparare il progetto di atto di esecuzione di cui ai paragrafi 2 e 3 del presente articolo, la Commissione comunica al comitato di cui all'articolo 22 del regolamento (UE) n. 1025/2012 che ritiene soddisfatte le condizioni di cui ai paragrafi 2 e 3, rispettivamente, del presente articolo.

5. *In sede di preparazione dei progetti di atti di esecuzione di cui ai paragrafi 2 e 3, la Commissione tiene conto dei pareri del gruppo di esperti assegnato, nonché di qualsiasi altro organismo pertinente, e procede a debite consultazioni con tutti i pertinenti portatori di interessi.*

6. *Qualora una norma armonizzata sia adottata da un'organizzazione europea di normazione e proposta alla Commissione al fine di pubblicarne il riferimento nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, la Commissione valuta tale norma conformemente al regolamento (UE) n. 1025/2012. Quando il riferimento a una norma armonizzata è pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, la Commissione abroga o modifica gli atti di esecuzione di cui ai paragrafi 2 e 3 del presente articolo o le parti di tali atti che riguardano gli stessi requisiti contemplati da tale norma armonizzata.*

7. *Qualora uno Stato membro o il Parlamento europeo ritengano che una specifica comune, o parti di essa, non soddisfi appieno i requisiti essenziali di cui all'allegato II a cui essa si riferisce, ne informano la Commissione presentando una spiegazione dettagliata. La Commissione valuta tale spiegazione dettagliata e può, se del caso, modificare l'atto di esecuzione che stabilisce la specifica comune in questione.";*

7) all'articolo 18, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

"3. I documenti e la corrispondenza relativi alle procedure di valutazione della conformità sono redatti, in formato elettronico, in una lingua ufficiale dello Stato membro in cui è stabilito l'organismo notificato che esegue le procedure di cui al paragrafo 2 oppure in una lingua da quest'ultimo accettata. Il fabbricante fornisce, in formato elettronico, all'organismo notificato che esegue la procedura di valutazione della conformità tutte le informazioni e la documentazione relative alle procedure di valutazione della conformità.";

8) all'articolo 19 è aggiunto il paragrafo seguente:

"5. Qualora un altro atto normativo dell'Unione ***applicabile*** al sottosistema o ***ai componenti*** di sicurezza ***imponga*** all'operatore economico di includere in un passaporto digitale di prodotto le informazioni attestanti che il prodotto è conforme ai requisiti stabiliti in tale atto normativo o imponga all'operatore economico di caricare ▌ le istruzioni e le informazioni in materia di sicurezza in un passaporto digitale di prodotto, le informazioni ***da*** includere nella dichiarazione di conformità UE a norma dell'allegato IX ***e le istruzioni e le informazioni in materia di sicurezza*** di cui all'articolo 11, paragrafo 7***, se fornite in formato elettronico,*** sono fornite in tale passaporto digitale di prodotto.

Qualora un altro atto normativo dell'Unione applicabile al sottosistema o ***ai componenti*** di sicurezza imponga all'operatore economico di caricare la dichiarazione di conformità UE o le istruzioni e le informazioni in materia di sicurezza in un passaporto digitale di prodotto, ***la dichiarazione di conformità UE richiesta nel presente articolo*** e le istruzioni e le informazioni in materia di sicurezza di cui all'articolo 11, paragrafo 7, se fornite in formato elettronico, sono fornite in tale passaporto digitale di prodotto.";

9) all'articolo 26, paragrafo 7, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

"c) una conoscenza e una comprensione adeguate dei requisiti essenziali di cui all'allegato II, delle norme armonizzate ***e*** delle specifiche comuni applicabili, nonché delle disposizioni pertinenti della normativa di armonizzazione dell'Unione e del diritto nazionale;";

10) all'articolo 34, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

"3. Qualora riscontri che i requisiti essenziali di cui all'allegato II ovvero le norme armonizzate, le specifiche comuni o altre specifiche tecniche corrispondenti non sono

stati rispettati da un fabbricante, un organismo notificato chiede a tale fabbricante di adottare le misure correttive opportune e non rilascia un certificato o un'approvazione.";

11) all'articolo 43, paragrafo 1, la lettera d) è sostituita dalla seguente:

"d) il sottosistema o componente di sicurezza non è accompagnato dall'indirizzo internet o dal codice leggibile meccanicamente al quale o tramite il quale è possibile accedere ***direttamente*** alla dichiarazione di conformità UE; ▌ "

12) gli allegati da III a IX sono modificati conformemente all'allegato I del presente regolamento.

Articolo 2

Modifiche del regolamento (UE) 2016/425

Il regolamento (UE) 2016/425 è così modificato:

1) l'articolo 3 è così modificato:

a) è inserito il punto seguente:

"8 bis) "contatto digitale": qualsiasi canale di comunicazione online aggiornato***,*** ***gratuito*** e accessibile, ***come un indirizzo e-mail,*** attraverso il quale ***è possibile contattare*** un operatore economico senza la necessità di registrarsi ***o di scaricare o usare applicazioni aggiuntive specifiche dell'operatore economico***;";

b) è inserito il punto seguente:

"10 bis) "***specifica comune***": ▌una ***specifica tecnica***, diversa da una norma, che fornisce mezzi per conformarsi ai requisiti essenziali di salute e di sicurezza ***di cui all'allegato II*** applicabili ***al DPI***; ▌ ";

2) l'articolo 8 è così modificato:

a) al paragrafo 2, il secondo comma è sostituito dal seguente:

"Qualora la conformità di un DPI ai requisiti essenziali di salute e di sicurezza applicabili sia stata dimostrata secondo la procedura appropriata, i fabbricanti redigono la dichiarazione di conformità UE a norma dell'articolo 15, in formato elettronico, e appongono la marcatura CE di cui all'articolo 16.";

b) al paragrafo 4, il primo comma è sostituito dal seguente:

"Si tiene debitamente conto delle modifiche della progettazione o delle caratteristiche del DPI, nonché delle modifiche delle norme armonizzate, delle specifiche comuni o delle altre specifiche tecniche in riferimento alle quali è dichiarata la conformità del DPI.";

c) al paragrafo 6, la prima e la seconda frase sono sostituite dalle seguenti:

"I fabbricanti indicano sul DPI oppure, ove ciò non sia possibile, sull'imballaggio o in un documento di accompagnamento del DPI il loro nome, la loro denominazione commerciale registrata o il loro marchio registrato, nonché il loro indirizzo postale e il loro contatto digitale. L'indirizzo postale e il contatto digitale rappresentano un punto unico ***presso il quale o tramite il quale è possibile contattare il*** fabbricante. ▌ ";

d) i paragrafi 7 e 8 sono sostituiti dai seguenti:

"7. I fabbricanti garantiscono che il DPI sia accompagnato dalle istruzioni e informazioni di cui al punto 1.4 dell'allegato II, scritte in una lingua stabilita dallo Stato membro interessato, che possa essere facilmente compresa dai consumatori e dagli altri utilizzatori finali. Le istruzioni e le informazioni possono essere fornite in formato elettronico. Tali istruzioni ed informazioni, come pure le eventuali etichettature, devono essere chiare, comprensibili, intelligibili e leggibili.

Il fabbricante tiene conto dell'uso previsto e degli utilizzatori finali prevedibili del DPI al momento di decidere il formato specifico delle istruzioni e delle informazioni di cui al punto 1.4 dell'allegato II.

Nel caso di DPI destinati a consumatori o che, in condizioni ragionevolmente prevedibili, possono essere utilizzati da consumatori, anche se non ad essi destinati, il fabbricante fornisce in formato cartaceo, o ▌ rende visibili sull'imballaggio, le istruzioni e le informazioni ***relative all'utilizzo in sicurezza dei DPI*** di cui al punto 1.4 dell'allegato II. Tali istruzioni e informazioni risultano facilmente visibili e leggibili da parte dei consumatori.

Nel redigere le istruzioni e informazioni ***relative all'utilizzo in sicurezza dei DPI*** di cui al punto 1.4 dell'allegato II, i fabbricanti tengono conto dell'uso previsto e dell'uso improprio prevedibile da parte dell'utilizzatore finale.

Quando le istruzioni ***e le informazioni*** di cui al primo comma sono fornite in formato elettronico, il fabbricante:

a) indica sul DPI o, ove ciò non sia possibile, sull'imballaggio o in un documento di accompagnamento, come accedere direttamente a tali istruzioni e informazioni in materia di sicurezza e come richiederle in formato cartaceo;

b) presenta tali istruzioni e informazioni in un formato che consenta all'utilizzatore finale di stamparle e scaricarle, nonché di salvarle su un dispositivo elettronico in maniera da potervi accedere in qualsiasi momento, in particolare in caso di guasto del DPI; tale requisito si applica anche quando le istruzioni ***e informazioni*** sono integrate nel software del DPI; e

c) rende tali istruzioni e informazioni accessibili online durante il ciclo di vita previsto del DPI correlato e per un periodo di almeno 10 anni dopo la sua immissione sul mercato.

Tuttavia, al momento dell'acquisto del DPI o fino a ***24*** mesi dopo l'acquisto, l'utilizzatore finale può richiedere le istruzioni e le informazioni di cui al punto 1.4 dell'allegato II in formato cartaceo. Se l'utilizzatore finale effettua tale richiesta, il fabbricante fornisce gratuitamente tali istruzioni o informazioni all'utilizzatore finale entro un mese dalla ricezione della richiesta. ***Nelle informazioni l'utilizzatore finale è chiaramente informato del suo diritto di richiedere tali istruzioni e informazioni in formato cartaceo.***

8. Il fabbricante fornisce, unitamente al DPI, l'indirizzo internet o il codice leggibile meccanicamente al quale o tramite il quale è possibile accedere direttamente alla dichiarazione di conformità UE. ▌ ";

e) al paragrafo 10, la prima frase è sostituita dalla seguente:

"I fabbricanti, a seguito di una richiesta motivata di un'autorità nazionale competente, forniscono a quest'ultima, in formato elettronico, tutte le informazioni e la documentazione necessarie per dimostrare la conformità del DPI al presente regolamento, in una lingua che possa essere facilmente compresa da tale autorità.";

3) all'articolo 9, paragrafo 2, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

"b) a seguito di una richiesta motivata di un'autorità nazionale competente, fornire a quest'ultima, in formato elettronico, tutte le informazioni e la documentazione necessarie per dimostrare la conformità del DPI;"

4) l'articolo 10 è così modificato:

a) al paragrafo 3, la prima frase è sostituita dalla seguente:

"Gli importatori indicano sul DPI oppure, ove ciò non sia possibile, sull'imballaggio o in un documento di accompagnamento del DPI il loro nome, la loro denominazione commerciale registrata o il loro marchio registrato, nonché il loro indirizzo postale o il loro contatto digitale al quale o tramite il quale possono essere ***contattati***. ▌ ";

b) al paragrafo 9, la prima frase è sostituita dalla seguente:

"Gli importatori, a seguito di una richiesta motivata di un'autorità nazionale competente, forniscono a quest'ultima, in formato elettronico, tutte le informazioni e la documentazione necessarie per dimostrare la conformità del DPI, in una lingua che possa essere facilmente compresa da tale autorità.";

5) all'articolo 11, paragrafo 5, la prima frase è sostituita dalla seguente:

"I distributori, a seguito di una richiesta motivata di un'autorità nazionale competente, forniscono a quest'ultima, in formato elettronico, tutte le informazioni e la documentazione necessarie per dimostrare la conformità del DPI.";

6) è inserito l'articolo seguente:

"Articolo 14 bis
Specifiche comuni

1. I DPI conformi alle specifiche comuni o a parti di esse sono considerati conformi ai requisiti essenziali di salute e di sicurezza ***di cui all'allegato II,*** contemplati da tali specifiche ***comuni*** o parti di esse ▌.

2. La Commissione può ***adottare*** atti di esecuzione ***che stabiliscano*** specifiche comuni che ***forniscono i mezzi per conformarsi*** ai requisiti essenziali di salute e di sicurezza di cui all'allegato II***. Tali atti di esecuzione sono adottati solo laddove siano soddisfatte le condizioni*** seguenti:

   a) ***manca una norma armonizzata che contempli tali*** requisiti ***il cui riferimento sia pubblicato*** nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea****, né si prevede che tale riferimento sia pubblicato entro un termine ragionevole***; e

   b) ***la Commissione ha chiesto, a norma dell'articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1025/2012, a una o più organizzazioni*** europee ***di normazione di elaborare o rivedere*** norme ***europee per tali*** requisiti ***e:***

      i) la richiesta non è stata accettata da nessuna delle organizzazioni europee di normazione cui è stata trasmessa; o

ii) la richiesta è stata accettata da almeno una delle organizzazioni europee di normazione cui è stata trasmessa, ma le norme europee richieste:

1) non sono presentate entro il termine fissato nella richiesta;

2) non soddisfano la richiesta; oppure

3) non soddisfano i requisiti cui intendono riferirsi.

Gli atti di esecuzione di cui al primo comma del presente paragrafo sono adottati secondo la procedura ***d'esame*** di cui all'articolo 44***, paragrafo 3.***

3. In casi eccezionali e in deroga al paragrafo 2, qualora la mancanza di cooperazione da parte delle organizzazioni internazionali di normazione impedisca alle organizzazioni europee di normazione di adottare norme internazionali pertinenti come norme armonizzate e tale situazione non possa essere adeguatamente attenuata con misure alternative, e qualora manchi una norma armonizzata che contempli tali requisiti il cui riferimento sia pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, né si preveda che tale riferimento sia pubblicato entro un termine ragionevole, la Commissione può, come misura di ultima istanza, adottare atti di esecuzione che stabiliscano specifiche comuni senza chiedere preventivamente a una o più organizzazioni europee di normazione di elaborare o rivedere norme armonizzate.

Il progetto di atto di esecuzione è accompagnato da una relazione che descrive la situazione eccezionale e le sue implicazioni per il mercato interno, le misure alternative adottate che non hanno attenuato adeguatamente tale situazione e i motivi che giustificano la necessità di adottare specifiche comuni. La Commissione presenta tale relazione al comitato di cui all'articolo 22 del regolamento (UE) n. 1025/2012 e ne ottiene il parere scritto.

Entro sei mesi dall'adozione di un atto di esecuzione a norma del primo comma del presente paragrafo, la Commissione chiede, a norma dell'articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1025/2012, a una o più organizzazioni europee di normazione di elaborare o rivedere norme armonizzate per i requisiti contemplati da tale atto di esecuzione.

Gli atti di esecuzione di cui al primo comma del presente paragrafo sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 44, paragrafo 3, del presente regolamento. Qualora il comitato di cui all'articolo 44, paragrafo 1, del presente regolamento non esprima alcun parere, la Commissione non adotta il progetto di atto di esecuzione e si applica l'articolo 5, paragrafo 4, terzo comma, del regolamento (UE) n. 182/2011.

Gli atti di esecuzione adottati a norma del presente paragrafo sono abrogati o modificati dalla Commissione conformemente al paragrafo 6.

Il presente paragrafo cessa di applicarsi il … [48 mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento modificativo].

4. Prima di preparare il progetto di atto di esecuzione di cui ai paragrafi 2 e 3 del presente articolo, la Commissione comunica al comitato di cui all'articolo 22 del regolamento (UE) n. 1025/2012 che ritiene soddisfatte le condizioni di cui ai paragrafi 2 e 3, rispettivamente, del presente articolo.

5. *In sede di preparazione dei progetti di atti di esecuzione di cui ai paragrafi 2 e 3, la Commissione tiene conto dei pareri del gruppo di esperti assegnato, nonché di qualsiasi altro organismo pertinente, e procede a debite consultazioni con tutti i pertinenti portatori di interessi.*

6. *Qualora una norma armonizzata sia adottata da un'organizzazione europea di normazione e proposta alla Commissione al fine di pubblicarne il riferimento nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, la Commissione valuta tale norma conformemente al regolamento (UE) n. 1025/2012. Quando il riferimento a una norma armonizzata è pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, la Commissione abroga o modifica gli atti di esecuzione di cui ai paragrafi 2 e 3 del presente articolo o le parti di tali atti che riguardano gli stessi requisiti contemplati da tale norma armonizzata.*

7. *Qualora uno Stato membro o il Parlamento europeo ritengano che una specifica comune, o parti di essa, non soddisfi appieno i requisiti essenziali di salute e di sicurezza di cui all'allegato II a cui essa si riferisce, ne informano la Commissione presentando una spiegazione dettagliata. La Commissione valuta tale spiegazione dettagliata e può, se del caso, modificare l'atto di esecuzione che stabilisce la specifica comune in questione.";*

7) all'articolo 15 è aggiunto il paragrafo seguente:

"5. Qualora un altro atto normativo dell'Unione ***applicabile*** al DPI ***imponga*** all'operatore economico di includere in un passaporto digitale di prodotto le informazioni attestanti che il prodotto è conforme ai requisiti stabiliti in tale atto normativo o imponga all'operatore economico di caricare ▌ le istruzioni ***e le informazioni*** in un passaporto digitale di prodotto, le informazioni ***da*** includere nella dichiarazione di conformità UE a norma dell'allegato IX e le istruzioni ***e le informazioni*** di cui all'articolo 8, paragrafo 7***, se fornite in formato elettronico,*** sono fornite in tale passaporto digitale di prodotto.

Qualora un altro atto normativo dell'Unione applicabile al DPI imponga all'operatore economico di caricare la dichiarazione di conformità UE o le istruzioni e le informazioni in un passaporto digitale di prodotto, la dichiarazione di conformità UE richiesta nel presente articolo e le istruzioni e le informazioni di cui all'articolo, paragrafo 7, se fornite in formato elettronico, sono fornite in tale passaporto digitale o di prodotto.";

8) all'articolo 19 è aggiunto il comma seguente:

"Qualora il fabbricante fornisca all'organismo notificato che esegue la procedura di valutazione della conformità le informazioni e la documentazione relative alle procedure di valutazione della conformità, tali informazioni e documentazione sono in formato elettronico.";

9) all'articolo 24, paragrafo 7, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

"c) una conoscenza e una comprensione adeguate dei requisiti essenziali di salute e di sicurezza di cui all'allegato II, delle norme armonizzate ***e*** delle specifiche comuni applicabili, nonché delle disposizioni pertinenti della normativa di armonizzazione dell'Unione e del diritto nazionale;";

▌

10) all'articolo 32, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

"3. Qualora riscontri che i requisiti essenziali di salute e di sicurezza di cui all'allegato II ovvero le norme armonizzate, le specifiche comuni o altre specifiche tecniche corrispondenti non sono stati rispettati da un fabbricante, un organismo notificato chiede a tale fabbricante di adottare le misure correttive appropriate e non rilascia un certificato o un'approvazione.";

11) gli allegati II, III, V, VII, VIII e IX sono modificati conformemente all'allegato II del presente regolamento.

Articolo 3

Modifiche del regolamento (UE) 2016/426

Il regolamento (UE) 2016/426 è così modificato:

1) l'articolo 2 è così modificato:

a) è inserito il punto seguente:

"21 bis) "contatto digitale": qualsiasi canale di comunicazione online aggiornato***, gratuito*** e accessibile, ***come un indirizzo e-mail,*** attraverso il quale ***è possibile contattare*** un operatore economico senza la necessità di registrarsi ***o di scaricare o usare applicazioni aggiuntive specifiche dell'operatore economico***;"

b) è inserito il punto seguente:

"23 bis) "***specifica comune***": ▌una ***specifica tecnica***, diversa da una norma, che fornisce mezzi per conformarsi ai requisiti essenziali ***di cui all'allegato I*** applicabili a un ***apparecchio o un accessorio;***";

2) l'articolo 7 è così modificato:

a) al paragrafo 2, il secondo comma è sostituito dal seguente:

"Se, con la procedura di cui al primo comma, è stata dimostrata la conformità di un apparecchio o di un accessorio ai requisiti applicabili, i fabbricanti redigono una dichiarazione UE di conformità, in formato elettronico, e appongono il marchio CE.";

b) al paragrafo 4, primo comma, la seconda frase è sostituita dalla seguente:

"Si tiene debitamente conto delle modifiche apportate al progetto, alle caratteristiche degli apparecchi e degli accessori nonché quelle apportate alle norme armonizzate, alle specifiche comuni o ad altre specifiche tecniche in riferimento a cui è dichiarata la conformità degli apparecchi o degli accessori.";

c) i paragrafi 6 e 7 sono sostituiti dai seguenti:

"6. I fabbricanti indicano sull'apparecchio o, ove ciò non sia possibile, sull'imballaggio o in un documento che accompagna l'apparecchio, il loro nome, la loro denominazione commerciale registrata o il loro marchio registrato, nonché il loro indirizzo postale e il loro contatto digitale. L'indirizzo postale e il contatto digitale rappresentano un punto unico ***presso il quale o tramite il quale è possibile contattare il*** fabbricante. I dati di recapito sono redatti in una lingua facilmente comprensibile dai consumatori, da altri utenti finali e dalle autorità di vigilanza del mercato.

I fabbricanti indicano sull'accessorio o, ove ciò non sia possibile, sull'imballaggio o in un documento che accompagna l'accessorio, il loro nome, la loro denominazione commerciale registrata o il loro marchio registrato, nonché il loro indirizzo postale e il loro contatto digitale. L'indirizzo postale e il contatto digitale rappresentano un punto unico ***presso il quale o tramite il quale è possibile contattare il*** fabbricante. I dati di recapito sono redatti in una lingua facilmente comprensibile dai fabbricanti di apparecchi e dalle autorità di vigilanza del mercato.

7. I fabbricanti garantiscono che l'apparecchio sia accompagnato da istruzioni e informazioni sulla sicurezza, ai sensi dell'allegato I, punto 1.5, in una lingua che possa essere facilmente compresa dai consumatori e da altri utenti finali, secondo quanto stabilito dallo Stato membro interessato. Le istruzioni e le informazioni sulla sicurezza possono essere fornite in formato elettronico. Tali istruzioni e informazioni sulla sicurezza, al pari di qualunque etichettatura, sono chiare, comprensibili e intelligibili.

   I fabbricanti tengono conto dell'uso previsto e degli utenti finali prevedibili ***dell'apparecchio*** al momento di decidere il formato specifico delle istruzioni e delle informazioni sulla sicurezza.

   Nel caso di ***un apparecchio*** ▌ destinato a consumatori o che, in condizioni ragionevolmente prevedibili, può essere utilizzato da consumatori, anche se non ad essi destinato, il fabbricante fornisce le informazioni sulla sicurezza in formato cartaceo o le indica ***sull'apparecchio***. Tali informazioni sulla sicurezza risultano facilmente visibili e leggibili da parte dei consumatori.

Nel redigere le istruzioni e le informazioni sulla sicurezza, i fabbricanti tengono conto dell'uso previsto e dell'uso improprio prevedibile da parte dell'utente finale, nonché del ruolo che le istruzioni svolgono nel garantire la sicurezza.

I fabbricanti garantiscono che l'accessorio sia accompagnato dall'indirizzo internet o dal codice leggibile meccanicamente al quale o tramite il quale è possibile accedere ***direttamente*** alla dichiarazione UE di conformità ***nonché*** che la dichiarazione UE di conformità contenga, tra l'altro, le istruzioni per l'incorporazione o l'assemblaggio, la regolazione, il funzionamento e la manutenzione ai sensi dell'allegato I, punto 1.7, in una lingua che possa essere facilmente compresa dai fabbricanti di apparecchi, come stabilito dallo Stato membro interessato.

Tuttavia, se un gran numero di accessori è consegnato a un singolo utente finale, il lotto o la consegna in questione possono essere accompagnati da un unico indirizzo internet o codice leggibile meccanicamente al quale o tramite il quale è possibile accedere ***direttamente*** alla dichiarazione UE di conformità.

Quando le istruzioni ***o le informazioni sulla sicurezza*** di cui al primo comma sono fornite in formato elettronico, il fabbricante:

a) indica sull'apparecchio ▌ o, ove ciò non sia possibile, sull'imballaggio o in un documento di accompagnamento, come accedere ***direttamente a tali istruzioni e informazioni sulla sicurezza*** e come richiederle in formato cartaceo;

b) presenta tali istruzioni e informazioni sulla sicurezza in un formato che consenta all'utente finale di stamparle e scaricarle, nonché di salvarle su un dispositivo elettronico in maniera da potervi accedere in qualsiasi momento, in particolare in caso di guasto dell'apparecchio ▌; e

c) rende tali istruzioni e informazioni sulla sicurezza accessibili online durante il ciclo di vita previsto dell'apparecchio ▌ e per un periodo di almeno 10 anni dopo la sua immissione sul mercato ▌.

Tuttavia, al momento dell'acquisto dell'apparecchio o fino a ***24*** mesi dopo l'acquisto, l'utente finale può richiedere le istruzioni o le informazioni sulla sicurezza in formato cartaceo. Se l'utilizzatore finale effettua tale richiesta, il fabbricante fornisce gratuitamente tali istruzioni o informazioni sulla sicurezza all'utente finale entro un mese dalla ricezione della richiesta. ***Nelle informazioni sulla sicurezza l'utente finale è chiaramente informato del suo diritto di richiedere le istruzioni e informazioni sulla sicurezza in formato cartaceo.";***

d) il paragrafo 9 è sostituito dal seguente:

"9. I fabbricanti, a seguito di una richiesta motivata di un'autorità nazionale competente, forniscono a quest'ultima, in formato elettronico, tutte le informazioni e la documentazione necessarie per dimostrare la conformità dell'apparecchio o dell'accessorio al presente regolamento, in una lingua che possa essere facilmente compresa da tale autorità. Essi cooperano con tale autorità, su richiesta di quest'ultima, a qualsiasi iniziativa intrapresa per eliminare i rischi presentati da apparecchi o accessori da essi immessi sul mercato.";

3) all'articolo 8, paragrafo 2, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

"b) a seguito di una richiesta motivata di un'autorità nazionale competente, fornire a tale autorità, in formato elettronico, tutte le informazioni e la documentazione necessarie per dimostrare la conformità dell'apparecchio o dell'accessorio;"

4) l'articolo 9 è così modificato:

a) al paragrafo 2, secondo comma, la seconda frase è sostituita dal testo seguente:

"Essi verificano anche che il fabbricante abbia redatto la documentazione tecnica, che l'accessorio sia contrassegnato dal marchio CE e sia accompagnato dall'indirizzo internet o dal codice leggibile meccanicamente al quale o tramite il quale è possibile accedere ***direttamente*** alla dichiarazione UE di conformità e che la dichiarazione UE di conformità contenga, tra l'altro, dalle istruzioni per l'incorporazione o l'assemblaggio, la regolazione, il funzionamento e la manutenzione ai sensi dell'allegato I, punto 1.7, e che il fabbricante abbia soddisfatto i requisiti di cui all'articolo 7, paragrafi 5 e 6. ▌ ";

b) il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

"3. Gli importatori indicano sull'apparecchio o, ove ciò non sia possibile, sull'imballaggio o in un documento che accompagna l'apparecchio, il loro nome, la loro denominazione commerciale registrata o il loro marchio registrato, nonché il loro indirizzo postale e il loro contatto digitale. I dati di recapito sono redatti in una lingua facilmente comprensibile dai consumatori, da altri utenti finali e dalle autorità di vigilanza del mercato.

Gli importatori indicano sull'accessorio o, ove ciò non sia possibile, sull'imballaggio o in un documento che accompagna l'accessorio, il loro nome, la loro denominazione commerciale registrata o il loro marchio registrato, nonché il loro indirizzo postale e il loro contatto digitale. I dati di recapito sono redatti in una lingua facilmente comprensibile dai fabbricanti di apparecchi e dalle autorità di vigilanza del mercato.";

c) al paragrafo 4, il secondo comma è sostituito dal seguente:

"Gli importatori garantiscono che l'accessorio sia accompagnato dall'indirizzo internet o dal codice leggibile meccanicamente al quale o tramite il quale è possibile accedere ***direttamente*** alla dichiarazione UE di conformità e che la dichiarazione UE di conformità contenga, tra l'altro, dalle istruzioni per l'incorporazione o l'assemblaggio, la regolazione, il funzionamento e la manutenzione ai sensi dell'allegato I, punto 1.7, in una lingua che possa essere facilmente compresa dai fabbricanti di apparecchi, come stabilito dallo Stato membro interessato. ▌ ";

d) il paragrafo 9 è sostituito dal seguente:

"9. "Gli importatori, a seguito di una richiesta motivata di un'autorità nazionale competente, forniscono a quest'ultima, in formato elettronico, tutte le informazioni e la documentazione necessarie per dimostrare la conformità di un apparecchio o di un accessorio, in una lingua che possa essere facilmente compresa da tale autorità. Essi cooperano con tale autorità, su richiesta di quest'ultima, a qualsiasi iniziativa intrapresa per eliminare i rischi presentati da apparecchi o accessori da essi immessi sul mercato.";

5) l'articolo 10 è così modificato:

a) al paragrafo 2, il secondo comma è sostituito dal seguente:

"Prima di rendere disponibile sul mercato un accessorio, i distributori verificano che esso rechi il marchio CE e che sia accompagnato dall'indirizzo internet o dal codice leggibile meccanicamente al quale o tramite il quale è possibile accedere ***direttamente*** alla dichiarazione UE di conformità e che la dichiarazione UE di conformità contenga, tra l'altro, dalle istruzioni per l'incorporazione o l'assemblaggio, la regolazione, il funzionamento e la manutenzione ai sensi dell'allegato I, punto 1.7, in una lingua che possa essere facilmente compresa dai fabbricanti di apparecchi, come stabilito dallo Stato membro interessato, e che il fabbricante e l'importatore abbiano soddisfatto i requisiti di cui rispettivamente all'articolo 7, paragrafi 5 e 6, e all'articolo 9, paragrafo 3. ▌ ";

b) il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:

"5. I distributori, a seguito di una richiesta motivata di un'autorità nazionale competente, forniscono a quest'ultima tutte le informazioni e la documentazione necessarie, in formato elettronico, per dimostrare la conformità di un apparecchio o di un accessorio. Essi cooperano con tale autorità, su richiesta di quest'ultima, a ogni iniziativa intrapresa per eliminare i rischi presentati da apparecchi o accessori da essi immessi sul mercato.";

6) è inserito l'articolo seguente:

"Articolo 13 bis
Specifiche comuni

1. Gli apparecchi e gli accessori conformi alle specifiche comuni di cui ai paragrafi 2 e 3 del presente articolo o a parti di esse sono considerati conformi ai requisiti essenziali, di cui all'allegato I, contemplati da tali specifiche ***comuni*** o parti di esse.

2. La Commissione può ***adottare*** atti di esecuzione ***che stabiliscano*** specifiche comuni che ***forniscono i mezzi per conformarsi*** ai requisiti essenziali di cui all'allegato I***. Tali atti di esecuzione sono adottati solo laddove siano soddisfatte le condizioni*** seguenti:

   a) ***manca una norma armonizzata che contempli tali*** requisiti ***il cui riferimento sia pubblicato*** nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea****, né si prevede che tale riferimento sia pubblicato entro un termine ragionevole***; e

b) ***la Commissione ha chiesto, a norma dell'articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1025/2012, a una o più organizzazioni*** europee ***di normazione di elaborare o rivedere*** norme ***europee per tali*** requisiti ***e:***

i) la richiesta non è stata accettata da nessuna delle organizzazioni europee di normazione cui è stata trasmessa; oppure

ii) la richiesta è stata accettata da almeno una delle organizzazioni europee di normazione cui è stata trasmessa, ma le norme europee richieste:

1) non sono presentate entro il termine fissato nella richiesta;

2) non soddisfano la richiesta; oppure

3) non soddisfano i requisiti cui intendono riferirsi.

▌

Gli atti di esecuzione di cui al primo comma del presente paragrafo sono adottati secondo la procedura ***d'esame*** di cui all'articolo 42***, paragrafo 3.***

3. In casi eccezionali e in deroga al paragrafo 2, qualora la mancanza di cooperazione da parte delle organizzazioni internazionali di normazione impedisca alle organizzazioni europee di normazione di adottare norme internazionali pertinenti come norme armonizzate e tale situazione non possa essere adeguatamente attenuata con misure alternative, e qualora manchi una norma armonizzata che contempli tali requisiti il cui riferimento sia pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, né si preveda che tale riferimento sia pubblicato entro un termine ragionevole, la Commissione può, come misura di ultima istanza, adottare atti di esecuzione che stabiliscano specifiche comuni senza chiedere preventivamente a una o più organizzazioni europee di normazione di elaborare o rivedere norme armonizzate.

Il progetto di atto di esecuzione è accompagnato da una relazione che descrive la situazione eccezionale e le sue implicazioni per il mercato interno, le misure alternative adottate che non hanno attenuato adeguatamente tale situazione e i motivi che giustificano la necessità di adottare specifiche comuni. La Commissione presenta tale relazione al comitato di cui all'articolo 22 del regolamento (UE) n. 1025/2012 e ne ottiene il parere scritto.

Entro sei mesi dall'adozione di un atto di esecuzione a norma del primo comma del presente paragrafo, la Commissione chiede, a norma dell'articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1025/2012, a una o più organizzazioni europee di normazione di elaborare o rivedere norme armonizzate per i requisiti contemplati da tale atto di esecuzione.

Gli atti di esecuzione di cui al primo comma del presente paragrafo sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 42, paragrafo 3, del presente regolamento. Qualora il comitato di cui all'articolo 42, paragrafo 1, del presente regolamento non esprima alcun parere, la Commissione non adotta il progetto di atto di esecuzione e si applica l'articolo 5, paragrafo 4, terzo comma, del regolamento (UE) n. 182/2011.

Gli atti di esecuzione adottati a norma del presente paragrafo sono abrogati o modificati dalla Commissione conformemente al paragrafo 6.

Il presente paragrafo cessa di applicarsi il … [48 mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento modificativo].

4. *Prima di preparare i progetti di atti di esecuzione di cui ai paragrafi 2 e 3 del presente articolo, la Commissione comunica al comitato di cui all'articolo 22 del regolamento (UE) n. 1025/2012 che ritiene soddisfatte le condizioni di cui ai paragrafi 2 e 3, rispettivamente, del presente articolo.*

5. *In sede di preparazione dei progetti di atti di esecuzione di cui ai paragrafi 2 e 3, la Commissione tiene conto dei pareri del gruppo di esperti assegnato, nonché di qualsiasi altro organismo pertinente, e procede a debite consultazioni con tutti i pertinenti portatori di interessi.*

6. *Qualora una norma armonizzata sia adottata da un'organizzazione europea di normazione e proposta alla Commissione al fine di pubblicarne il riferimento nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, la Commissione valuta tale norma conformemente al regolamento (UE) n. 1025/2012. Quando il riferimento a una norma armonizzata è pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, la Commissione abroga o modifica gli atti di esecuzione di cui ai paragrafi 2 e 3 del presente articolo o le parti di tali atti che riguardano gli stessi requisiti contemplati da tale norma armonizzata.*

7. *Qualora uno Stato membro o il Parlamento europeo ritengano che una specifica comune, o parti di essa, non soddisfi appieno i requisiti essenziali di cui all'allegato I a cui essa si riferisce, ne informano la Commissione presentando una spiegazione dettagliata. La Commissione valuta tale spiegazione dettagliata e può, se del caso, modificare l'atto di esecuzione che stabilisce la specifica comune in questione.";*

7) l'articolo 14 è così modificato:

a) il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

"4. I documenti e la corrispondenza relativi alla valutazione di conformità di un apparecchio o di un accessorio sono redatti, in formato elettronico, in una lingua ufficiale dello Stato membro in cui ha sede l'organismo notificato che esegue le procedure di cui ai paragrafi 2 o 3 o in una lingua da quest'ultimo accettata.";

b) è aggiunto il paragrafo seguente:

"5. Il fabbricante fornisce, in formato elettronico, all'organismo notificato che esegue la procedura di valutazione della conformità tutte le informazioni e la documentazione relative alle procedure di valutazione della conformità.";

8) l'articolo 15 è così modificato:

a) il paragrafo 6 è sostituito dal seguente:

"6. Gli accessori sono accompagnati dall'indirizzo internet o dal codice leggibile meccanicamente al quale o tramite il quale è possibile accedere ***direttamente*** alla dichiarazione UE di conformità. ▌ ";

b) è aggiunto il seguente paragrafo 7:

"7. Qualora un altro atto normativo dell'Unione applicabile all'apparecchio o all'accessorio imponga all'operatore economico di includere in un passaporto digitale di prodotto le informazioni attestanti che il prodotto è conforme ai requisiti stabiliti in tale atto normativo o imponga all'operatore economico di caricare le istruzioni e le informazioni sulla sicurezza in un passaporto digitale di prodotto, le informazioni di cui all'allegato ***V da*** includere nella dichiarazione UE di conformità e le istruzioni ***e le informazioni sulla sicurezza*** di cui all'articolo 7, paragrafo 7***, se fornite in formato elettronico,*** sono fornite in tale passaporto digitale di prodotto.

Qualora un altro atto normativo dell'Unione applicabile all'apparecchio o all'accessorio imponga all'operatore economico di caricare la dichiarazione UE di conformità o le istruzioni e le informazioni sulla sicurezza in un passaporto digitale di prodotto, la dichiarazione UE di conformità richiesta dal presente articolo e le istruzioni e le informazioni sulla sicurezza di cui all'articolo 7, paragrafo 7, se fornite in formato elettronico, sono fornite in tale passaporto digitale di prodotto.";

9) all'articolo 23, paragrafo 7, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

"c) una conoscenza e una comprensione adeguate dei requisiti essenziali di cui all'allegato I, delle norme armonizzate ***e*** delle specifiche comuni applicabili, nonché delle disposizioni pertinenti della normativa di armonizzazione dell'Unione e del diritto nazionale;"

10) all'articolo 31, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

"3. Se un organismo notificato accerta che un fabbricante non ha rispettato i requisiti essenziali di cui all'allegato I ovvero le norme armonizzate, le specifiche comuni o altre specifiche tecniche corrispondenti, chiede a tale fabbricante di prendere adeguati provvedimenti correttivi e non rilascia un certificato o una decisione di omologazione.";

11) all'articolo 40, paragrafo 1, la lettera f) è sostituita dalla seguente:

"f) l'accessorio non è accompagnato dall'indirizzo internet o dal codice leggibile meccanicamente al quale o tramite il quale è possibile accedere ***direttamente*** alla dichiarazione UE di conformità; ▌ "

12) gli allegati III e V sono modificati conformemente all'allegato III del presente regolamento.

Articolo 4

Modifiche del regolamento (UE) 2023/1230

Il regolamento (UE) 2023/1230 è così modificato:

1) all'articolo 3 è inserito il punto seguente:

"22 bis) "contatto digitale", qualsiasi canale di comunicazione online aggiornato e accessibile gratuitamente, ***come un indirizzo e-mail,*** attraverso il quale ***è possibile contattare*** un operatore economico senza la necessità di registrarsi ***o di scaricare o usare applicazioni aggiuntive specifiche dell'operatore economico***;"

2) l'articolo 10 è così modificato:

a) al paragrafo 2, il secondo comma è sostituito dal seguente:

"Se la conformità della macchina o di un prodotto correlato rispetto ai requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute di cui all'allegato III è stata dimostrata da tale procedura di valutazione della conformità, i fabbricanti redigono la dichiarazione di conformità UE, in formato digitale, conformemente all'articolo 21 e appongono la marcatura CE conformemente all'articolo 24.";



b) al paragrafo 8, il primo comma è sostituito dal seguente:

"I fabbricanti garantiscono che la macchina o il prodotto correlato siano accompagnati dall'indirizzo internet o dal codice leggibile meccanicamente al quale o tramite il quale è possibile accedere ***direttamente*** alla dichiarazione di conformità UE di cui all'allegato V, parte A. ▌ ";

c) al paragrafo 10, la prima frase è sostituita dalla seguente:

"I fabbricanti, a seguito di una richiesta motivata da parte di un'autorità nazionale competente, forniscono a quest'ultima, in formato digitale, tutte le informazioni e la documentazione necessarie per dimostrare la conformità delle macchine o dei prodotti correlati rispetto al presente regolamento, in una lingua che possa essere facilmente compresa da tale autorità.";

3) l'articolo 11 è così modificato:

a) al paragrafo 2, il secondo comma è sostituito dal seguente:

"Se la conformità della quasi-macchina ai pertinenti requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute di cui all'allegato III è stata dimostrata nella documentazione tecnica di cui all'allegato IV, parte B, i fabbricanti redigono la dichiarazione di incorporazione UE, in formato digitale, conformemente all'articolo 22.";

b) al paragrafo 8, il primo comma è sostituito dal seguente:

"I fabbricanti garantiscono che la quasi-macchina sia accompagnata dall'indirizzo internet o dal codice leggibile meccanicamente al quale o tramite il quale è possibile accedere ***direttamente*** alla dichiarazione di incorporazione UE di cui all'allegato V, parte B. ▌ ";

c) al paragrafo 10, la prima frase è sostituita dalla seguente:

"I fabbricanti, a seguito di una richiesta motivata da parte di un'autorità nazionale competente, forniscono a quest'ultima, in formato digitale, tutte le informazioni e la documentazione necessarie per dimostrare la conformità della quasi-macchina al presente regolamento, in una lingua che possa essere facilmente compresa da tale autorità.";

4) all'articolo 12, paragrafo 2, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

"b) a seguito di una richiesta motivata da parte di un'autorità nazionale competente, fornire a quest'ultima, in formato digitale, tutte le informazioni e la documentazione necessarie per dimostrare la conformità del prodotto rientrante nell'ambito di applicazione del presente regolamento;"

5) all'articolo 13, paragrafo 9, la prima frase è sostituita dalla seguente:

"Gli importatori, a seguito di una richiesta motivata da parte di un'autorità nazionale competente, forniscono a quest'ultima, in formato digitale, tutte le informazioni e la documentazione necessarie per dimostrare la conformità della macchina o dei prodotti correlati rispetto al presente regolamento, in una lingua che possa essere facilmente compresa da tale autorità.";

6) all'articolo 14, paragrafo 8, la prima frase è sostituita dalla seguente:

"Gli importatori, a seguito di una richiesta motivata da parte di un'autorità nazionale competente, forniscono a quest'ultima, in formato digitale, tutte le informazioni e la documentazione necessarie per dimostrare la conformità della quasi-macchina al presente regolamento, in una lingua che possa essere facilmente compresa da tale autorità.";

7) l'articolo 15 è così modificato:

a) al paragrafo 2, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

"b) la macchina o il prodotto correlato siano accompagnati dall'indirizzo internet o dal codice leggibile meccanicamente al quale o tramite il quale è possibile accedere ***direttamente*** alla dichiarazione di conformità UE di cui all'articolo 10, paragrafo 8; ▌ ";

b) al paragrafo 6, la prima frase è sostituita dalla seguente:

"I distributori, a seguito di una richiesta motivata da parte di un'autorità nazionale competente, forniscono a quest'ultima, in formato digitale, tutte le informazioni e la documentazione necessarie per dimostrare la conformità della macchina o del prodotto correlato rispetto al presente regolamento, in una lingua che possa essere facilmente compresa da tale autorità.";

8) all'articolo 16, paragrafo 6, la prima frase è sostituita dalla seguente:

"I distributori, a seguito di una richiesta motivata da parte di un'autorità nazionale competente, forniscono a quest'ultima, in formato digitale, tutte le informazioni e la documentazione necessarie per dimostrare la conformità della quasi-macchina al presente regolamento.";

9) all'articolo 20, paragrafo 8, la prima frase è sostituita dalla seguente:

"Qualora uno Stato membro o il Parlamento europeo ritengano che una specifica comune, o parti di essa, non soddisfi appieno i requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute di cui all'allegato III a cui essa si riferisce, ne informano la Commissione presentando una spiegazione dettagliata.";

10) all'articolo 21 è aggiunto il paragrafo seguente:

"5. Qualora un altro atto normativo dell'Unione applicabile alla macchina o ai prodotti correlati imponga all'operatore economico di includere in un passaporto digitale di prodotto le informazioni attestanti che il prodotto è conforme ai requisiti stabiliti in tale atto normativo o imponga all'operatore economico di caricare le istruzioni e le informazioni in un passaporto digitale di prodotto, le informazioni di cui all'allegato V ***da*** includere nella dichiarazione di conformità UE, parte A, e le istruzioni d'uso ***e le informazioni*** di cui all'articolo 10, paragrafo 7***, se fornite in formato digitale,*** sono fornite in tale passaporto digitale di prodotto.

Qualora un altro atto normativo dell'Unione applicabile alla macchina o ai prodotti correlati imponga all'operatore economico di caricare la dichiarazione di conformità UE o le istruzioni e le informazioni in un passaporto digitale di prodotto, ***la dichiarazione di conformità UE richiesta dal presente articolo*** e le istruzioni d'uso e le informazioni di cui all'articolo 10, paragrafo 7, se fornite in formato elettronico, sono fornite in tale passaporto digitale di prodotto.";

11) all'articolo 22 è aggiunto il paragrafo seguente:

"5. Qualora un altro atto normativo dell'Unione applicabile alla ***quasi***-macchina ▌ imponga all'operatore economico di includere in un passaporto digitale di prodotto le informazioni attestanti che il prodotto è conforme ai requisiti stabiliti in tale atto normativo o imponga all'operatore economico di caricare le istruzioni ***per l'assemblaggio*** in un passaporto digitale di prodotto, le informazioni di cui all'allegato V ***da*** includere nella dichiarazione di incorporazione UE , parte B, e le istruzioni ***per l'assemblaggio*** di cui all'articolo 11, paragrafo 7***, se fornite in formato digitale,*** sono fornite in tale passaporto digitale di prodotto.

Qualora un altro atto normativo dell'Unione applicabile alla quasi-macchina imponga all'operatore economico di caricare la dichiarazione UE di conformità o le istruzioni per l'assemblaggio in un passaporto digitale di prodotto, la dichiarazione di incorporazione UE richiesta dal presente articolo e le istruzioni di assemblaggio di cui all'articolo 11, paragrafo 7, se fornite in formato digitale, sono fornite in tale passaporto digitale di prodotto.";

12) all'articolo 25 è aggiunto il paragrafo seguente:

"6. Qualora il fabbricante fornisca, all'organismo notificato che esegue la procedura di valutazione della conformità tutte le informazioni e la documentazione relative alle procedure di valutazione della conformità, tutte le suddette informazioni e documentazione sono fornite in formato digitale.";

13) gli allegati III, V, VII, IX, e X sono modificati conformemente all'allegato IV del presente regolamento.

Articolo 5

Modifiche del regolamento (UE) 2023/1542

Il regolamento (UE) 2023/1542 è così modificato:

1) all'articolo 3, paragrafo 1, è inserito il punto seguente:

"23 bis) "contatto digitale": qualsiasi canale di comunicazione online aggiornato e accessibile gratuitamente, ***come un indirizzo e-mail,*** attraverso il quale ***è possibile contattare*** un operatore economico senza la necessità di registrarsi ***o di scaricare o usare applicazioni aggiuntive specifiche dell'operatore economico***;"

2) all'articolo 16 è aggiunto il paragrafo seguente:

"4. Qualora uno Stato membro o il Parlamento europeo ritengano che una specifica comune, o parti di essa, non soddisfi appieno i requisiti di cui agli articoli 9, 10, 12, 13, 14 e 78 che contempla, ne informano la Commissione presentando una spiegazione dettagliata. La Commissione valuta tale spiegazione dettagliata e può, se del caso, modificare l'atto di esecuzione che stabilisce la specifica comune in questione.";

3) l'articolo 17 è così modificato:

a) il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

"4. I documenti e la corrispondenza relativi alle procedure di valutazione della conformità delle batterie sono redatti in formato elettronico e nella lingua ufficiale o nelle lingue ufficiali dello Stato membro in cui è stabilito l'organismo notificato che esegue le procedure di valutazione della conformità, o in una o più lingue accettate da tale organismo.";

b) è aggiunto il paragrafo seguente:

"5. Il fabbricante fornisce, in formato elettronico, all'organismo notificato che esegue la procedura di valutazione della conformità tutte le informazioni e la documentazione relative alle procedure di valutazione della conformità.";

4) all'articolo 18, paragrafo 2, la terza frase è sostituita dalla seguente:

"Essa è redatta in formato elettronico.";

5) l'articolo 38 è così modificato:

a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

"1. All'atto dell'immissione della batteria sul mercato o della sua messa in servizio, anche a fini propri, i fabbricanti garantiscono che la batteria:

a) sia stata progettata e fabbricata conformemente agli articoli da 6 a 10 e agli articoli 12 e 14 e, per quanto concerne i sistemi fissi di stoccaggio dell'energia a batteria, sia accompagnata da istruzioni chiare, comprensibili e leggibili nonché da informazioni sulla sicurezza in una o più lingue facilmente comprensibili per gli utilizzatori finali, secondo quanto stabilito dallo Stato membro in cui la batteria deve essere immessa sul mercato o messa in servizio; e

b) sia contrassegnata ed etichettata conformemente all'articolo 13.

Le istruzioni e informazioni sulla sicurezza dei sistemi fissi di stoccaggio dell'energia a batteria possono essere fornite in formato elettronico. Nel caso di sistemi fissi di stoccaggio dell'energia a batteria destinati a consumatori o che, in condizioni ragionevolmente prevedibili, possono essere utilizzati da consumatori, anche se non ad essi destinati, il fabbricante fornisce le informazioni sulla sicurezza in formato cartaceo.

Quando le istruzioni ***o le informazioni sulla sicurezza*** sono fornite in formato elettronico, il fabbricante indica sulla batteria, oppure, ove ciò non sia possibile, sul suo imballaggio o in un documento di accompagnamento, che le istruzioni o le informazioni sulla sicurezza sono accessibili nel passaporto della batteria e come richiederle in formato cartaceo.

Tuttavia, al momento dell'acquisto dei sistemi fissi di stoccaggio dell'energia a batteria o fino a ***24*** mesi dopo l'acquisto, l'utilizzatore finale può richiedere le istruzioni o le informazioni sulla sicurezza in formato cartaceo. Se l'utilizzatore finale effettua tale richiesta, il fabbricante fornisce gratuitamente tali istruzioni o informazioni sulla sicurezza all'utilizzatore finale entro un mese dalla ricezione della richiesta. ***Nelle informazioni sulla sicurezza l'utilizzatore finale è chiaramente informato del suo diritto di richiedere le istruzioni e informazioni sulla sicurezza in formato cartaceo.";***

b) al paragrafo 7, la prima frase è sostituita dalla seguente:

"I fabbricanti indicano sulla batteria il loro nome, la loro denominazione commerciale registrata o il loro marchio registrato, nonché il loro indirizzo postale e il loro contatto digitale, indicando un unico punto di contatto.";

c) al paragrafo 10, la seconda frase è sostituita dalla seguente:

"Tali informazioni e documentazione sono fornite in formato elettronico.";

6) all'articolo 39, la seconda frase è sostituita dalla seguente:

"Tali informazioni e documentazione sono fornite gratuitamente, in formato elettronico.";

7) all'articolo 40, paragrafo 3, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

"b) a seguito di una richiesta motivata di un'autorità nazionale, fornire a quest'ultima, in formato elettronico, tutte le informazioni e la documentazione necessarie per dimostrare la conformità della batteria;"

8) l'articolo 41 è così modificato:

a) al paragrafo 3, la prima frase è sostituita dalla seguente:

"Gli importatori indicano sulla batteria il loro nome, la loro denominazione commerciale registrata o il loro marchio registrato, nonché il loro indirizzo postale e il loro contatto digitale, indicando un unico punto di contatto.";

b) al paragrafo 8, la seconda frase è sostituita dalla seguente:

"Tali informazioni e la documentazione sono fornite in formato elettronico.";

9) all'articolo 42, paragrafo 6, la seconda frase è sostituita dalla seguente:

"Tali informazioni e la documentazione sono fornite in formato elettronico.";

10) gli allegati VIII, IX e XIII sono modificati conformemente all'allegato V del presente regolamento.

Articolo 6

Modifiche del regolamento (UE) 2024/1781

Il regolamento (UE) 2024/1781 è così modificato:

1) all'articolo 2, primo comma, è inserito il punto seguente:

"46 bis) "contatto digitale": qualsiasi canale di comunicazione online aggiornato e accessibile gratuitamente, ***come un indirizzo e-mail,*** attraverso il quale ***è possibile contattare*** un operatore economico senza la necessità di registrarsi ***o di scaricare o usare applicazioni aggiuntive specifiche dell'operatore economico***;"

2) all'articolo 24, paragrafo 2, la seconda frase è sostituita dalla seguente:

"Tali informazioni e tale documentazione sono fornite in formato elettronico entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta.";

3) all'articolo 27, paragrafo 10, primo comma, la seconda frase è sostituita dalla seguente:

"Tali informazioni e tale documentazione sono fornite in formato elettronico il prima possibile e in ogni caso entro 15 giorni dal ricevimento di una richiesta da parte di tale autorità.";

4) all'articolo 28, paragrafo 2, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

"c) a seguito di una richiesta motivata di un'autorità nazionale competente, fornire a quest'ultima, in formato elettronico, tutte le informazioni e la documentazione necessarie per dimostrare la conformità del prodotto, in una lingua che può essere facilmente compresa dall'autorità, quanto prima e in ogni caso entro 15 giorni dal ricevimento di tale richiesta; e";

5) all'articolo 29, paragrafo 8, primo comma, la seconda frase è sostituita dalla seguente:

"Tali informazioni e tale documentazione sono fornite in formato elettronico il prima possibile e in ogni caso entro 15 giorni dal ricevimento di una richiesta da parte di tale autorità.";

6) all'articolo 30, paragrafo 5, primo comma, la seconda frase è sostituita dalla seguente:

"Tali informazioni e tale documentazione sono fornite in formato elettronico entro 15 giorni dal ricevimento di una richiesta da parte di tale autorità.";

7) all'articolo 36, paragrafo 2, secondo comma, la seconda frase è sostituita dalla seguente:

"Tali informazioni sono fornite in formato elettronico entro 15 giorni dal ricevimento di una richiesta da parte dell'autorità di vigilanza del mercato.";

8) all'articolo 79, paragrafo 1, lettera a), punto i), la data "31 dicembre 2026" è sostituita dalla data "31 dicembre 2028";

9) nell'allegato V, il punto 2 è sostituito dal seguente:

"2. Nome, indirizzo postale e contatto digitale del fabbricante e, ove applicabile, del suo mandatario."

Articolo 7

Disposizione transitoria

Gli Stati membri non ostacolano la messa a disposizione sul mercato di prodotti immessi sul mercato conformemente ai regolamenti (UE) 2016/424, (UE) 2016/425, (UE) 2016/426, (UE) ***2023/1230, (UE)*** 2023/1542 e (UE) 2024/1781 prima del ***... [30*** mesi ***dalla data di*** entrata in vigore del presente regolamento modificativo ▌].

Articolo 8

Entrata in vigore e applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

▌

Le disposizioni che seguono si applicano a decorrere dal ***... [30*** mesi ***dalla data di*** entrata in vigore del presente regolamento modificativo]:

a) all'articolo 1, il punto 1), lettera a), il punto 2), lettere a), c), d) ed e), e i punti 3), 4), 5), 7), 8) e 11);

b) all'articolo 2, il punto 1), lettera a), il punto 2), lettere a), c), d) ed e), e i punti 3), 4), 5), 7) e 8);

c) all'articolo 3, il punto 1), lettera a), il punto 2), lettere a), c) e d), i punti da 3) a 6), e i punti 8), 9) e 12);

d) ***all'articolo 4, i punti da 1) a 8), e i punti 10), 11) e 12);***

e) ***all'articolo 5, il punto 1) e i punti da 3) a 9);***

f) ***all'articolo 6, i punti da 1) a 7) e il punto 9);***

g) nell'allegato I, il punto 1), lettere a) e c), il punto 2), il punto 3), lettera a), il punto 4), lettera a), il punto 5), lettere a), c) e d) e il punto 7), lettera a);

h) nell'allegato II, il punto 1), lettere a) e c), il punto 3), lettera a), lettera c), punto i), e lettera d), punto i), il punto 4), lettera a), il punto 5) e il punto 6), lettera a);

i) nell'allegato III, il punto 1), lettera a), punto i), e lettere c), e) ed f), e il punto 2), lettera a);

j) ***l'allegato IV;***

k) l'allegato V.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a …,

Per il Parlamento europeo
La presidente

Per il Consiglio
Il presidente

ALLEGATO I

Gli allegati da III a IX del regolamento (UE) 2016/424 sono così modificati:

1) l'allegato III è così modificato:

a) al punto 3, secondo comma, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

"a) il nome, l'indirizzo postale e il contatto digitale del fabbricante e, nel caso in cui la domanda sia presentata dal mandatario, anche il nome, l'indirizzo postale e il contatto digitale di quest'ultimo;"

b) i punti 4.2, 4.3 e ***4.4*** sono sostituiti dai seguenti:

"4.2. verifica che i campioni siano stati fabbricati in conformità alla documentazione tecnica ed individua gli elementi progettati conformemente alle disposizioni applicabili delle pertinenti norme armonizzate o specifiche comuni, nonché gli elementi progettati conformemente alle altre pertinenti specifiche tecniche;

4.3. effettua o fa effettuare esami e prove appropriati per controllare se, qualora il fabbricante abbia scelto di applicare le soluzioni di cui alle pertinenti norme armonizzate o specifiche comuni, tali soluzioni siano state applicate correttamente;

4.4. effettua o fa effettuare esami e prove appropriati per controllare se, qualora non siano state applicate le soluzioni di cui alle pertinenti norme armonizzate o specifiche comuni, le soluzioni adottate dal fabbricante applicando altre pertinenti specifiche tecniche soddisfino i corrispondenti requisiti essenziali del presente regolamento;"

c) al punto 6, primo comma, la seconda frase è sostituita dalla seguente:

"Il certificato deve riportare il nome, l'indirizzo postale e il contatto digitale del fabbricante, le conclusioni dell'esame, le eventuali condizioni di validità, i dati necessari per l'identificazione del tipo omologato (sottosistema o componente di sicurezza) nonché, se necessario, la descrizione del suo funzionamento.";

2) nell'allegato IV, al punto 3.1, secondo comma, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

"a) il nome, l'indirizzo postale e il contatto digitale del fabbricante e, nel caso in cui la domanda sia presentata dal mandatario, anche il nome, l'indirizzo postale e il contatto digitale di quest'ultimo;"

3) l'allegato V è così modificato:

a) al punto 3.1, secondo comma, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

"a) il nome, l'indirizzo postale e il contatto digitale del fabbricante e, nel caso in cui la domanda sia presentata dal mandatario, anche il nome, l'indirizzo postale e il contatto digitale di quest'ultimo;"

b) il punto 4.1 è sostituito dal seguente:

"4.1. Tutti i sottosistemi o i componenti di sicurezza sono esaminati singolarmente e sottoposti a prove adeguate, definite nelle pertinenti norme armonizzate e/o specifiche comuni, e/o a prove equivalenti definite in altre pertinenti specifiche tecniche, per verificarne la conformità al tipo omologato descritto nel certificato di esame UE del tipo e ai requisiti applicabili del presente regolamento.

In mancanza di una norma armonizzata o di una specifica comune, l'organismo notificato interessato decide quali prove sia opportuno effettuare.";

c) il punto 5.2 è sostituito dal seguente:

"5.2. Da ciascun lotto è prelevato un campione a caso. Tutti i sottosistemi o i componenti di sicurezza che fanno parte di un campione sono esaminati singolarmente e sottoposti a opportune prove definite nelle pertinenti norme armonizzate e/o specifiche comuni, a prove equivalenti definite in altre pertinenti specifiche tecniche per verificarne la conformità al tipo omologato descritto nel certificato di esame UE del tipo e ai requisiti applicabili del presente regolamento e stabilire se il lotto è accettato o respinto. In mancanza di una norma armonizzata o di una specifica comune, l'organismo notificato interessato decide quali prove sia opportuno effettuare.";

4) l'allegato VI è così modificato:

a) al punto 3.1, secondo comma, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

"a) il nome, l'indirizzo postale e il contatto digitale del fabbricante e, nel caso in cui la domanda sia presentata dal mandatario, anche il nome, l'indirizzo postale e il contatto digitale di quest'ultimo;"

b) al punto 3.2, il primo comma è sostituito dal seguente:

"L'organismo notificato esamina la documentazione tecnica relativa al sottosistema o al componente di sicurezza ed effettua o fa effettuare gli esami e le prove del caso definite nelle pertinenti norme armonizzate e/o specifiche comuni, e/o prove equivalenti definite in altre pertinenti specifiche tecniche, per verificare la conformità del sottosistema o del componente di sicurezza ai requisiti applicabili del presente regolamento. In assenza di tali norme armonizzate o specifiche comuni, l'organismo notificato interessato decide quali prove sia opportuno effettuare.";

5) l'allegato VII è così modificato:

a) al punto 3.1, secondo comma, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

"a) il nome, l'indirizzo postale e il contatto digitale del fabbricante e, nel caso in cui la domanda sia presentata dal mandatario, anche il nome, l'indirizzo postale e il contatto digitale di quest'ultimo;"

b) al punto 3.2, terzo comma, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

"b) delle specifiche tecniche di progettazione, comprese le norme che saranno applicate e, qualora le pertinenti norme armonizzate o specifiche comuni non siano applicate integralmente, dei mezzi, comprese altre pertinenti specifiche tecniche, per garantire il soddisfacimento dei requisiti essenziali del presente regolamento;"

▌

c) al punto 3.6.2, secondo comma, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

"a) il nome, l'indirizzo postale e il contatto digitale del fabbricante;"

d) al punto 3.6.3, primo comma, la seconda frase è sostituita dalla seguente:

"Tale certificato contiene il nome, l'indirizzo postale e il contatto digitale del fabbricante, le conclusioni dell'esame, le eventuali condizioni di validità e i dati necessari per l'identificazione del progetto approvato.";

6) nell'allegato VIII, al punto 2, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

"c) un elenco delle norme armonizzate di cui all'articolo 17, applicate in tutto o in parte, i cui riferimenti siano stati pubblicati nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, o un elenco delle specifiche comuni, applicate in tutto o in parte, e, qualora tali norme armonizzate o specifiche comuni non siano state applicate, la descrizione delle soluzioni adottate per soddisfare i requisiti essenziali del presente regolamento, compreso un elenco di altre pertinenti specifiche tecniche applicate. In caso di applicazione parziale delle norme armonizzate o delle specifiche comuni, la documentazione tecnica specifica le parti che sono state applicate;"

7) l'allegato IX è così modificato:

a) il punto 2 è sostituito dal seguente:

"2. Nome, indirizzo postale e contatto digitale del fabbricante e, ove applicabile, del suo mandatario:";

b) il punto 6 è sostituito dal seguente:

"6. Riferimenti alle pertinenti norme armonizzate o specifiche comuni utilizzate o riferimenti alle altre specifiche tecniche in relazione alle quali è dichiarata la conformità:";

ALLEGATO II

Gli allegati II, III, V, VII, VIII e IX del regolamento (UE) 2016/425 sono così modificati:

1) nell'allegato II, punto 1.4, il primo comma è così modificato:

a) la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:

"Le istruzioni fornite obbligatoriamente dal fabbricante con i DPI devono recare, oltre al nome, all'indirizzo postale e al contatto digitale del fabbricante, ogni informazione utile concernente:";

b) la lettera k) è sostituita dalla seguente:

"k) i riferimenti alle pertinenti norme armonizzate o specifiche comuni utilizzate, compresa la data delle norme o delle specifiche, o i riferimenti ad altre specifiche tecniche utilizzate;"

c) la lettera l) è sostituita dalla seguente:

"l) l'indirizzo internet o il codice leggibile meccanicamente al quale o tramite il quale è possibile accedere ***direttamente*** alla dichiarazione di conformità UE. ";

2) nell'allegato III, secondo comma, le lettere f) e g) sono sostituite dalle seguenti:

"f) i riferimenti delle norme armonizzate di cui all'articolo 14 ***e*** delle specifiche comuni di cui all'articolo 14 bis che sono state applicate per la progettazione e la fabbricazione del DPI. In caso di applicazione parziale delle norme armonizzate o delle specifiche comuni, la documentazione deve specificare le parti che sono state applicate;

g) se le norme armonizzate o le specifiche comuni non sono state applicate o lo sono state solo parzialmente, le descrizioni delle altre specifiche tecniche che sono state applicate al fine di soddisfare i requisiti essenziali di salute e di sicurezza applicabili;"

3) l'allegato V è così modificato:

a) al punto 3, secondo comma, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

"a) il nome, l'indirizzo postale e il contatto digitale del fabbricante e, nel caso in cui la domanda sia presentata dal mandatario, anche il nome, l'indirizzo postale e il contatto digitale di quest'ultimo;"

b) al punto 4, le lettere d), e) ed f) sono sostituite dalle seguenti:

"d) verifica che i campioni siano stati fabbricati in conformità alla documentazione tecnica ed individua gli elementi progettati conformemente alle disposizioni applicabili delle pertinenti norme armonizzate o specifiche comuni, nonché gli elementi progettati conformemente ad altre specifiche tecniche;

e) effettua o fa effettuare esami e prove appropriati per controllare se, qualora il fabbricante abbia scelto di applicare le soluzioni di cui alle pertinenti norme armonizzate o specifiche comuni, tali soluzioni siano state applicate correttamente;

f) effettua o fa effettuare esami e prove appropriati per controllare se, qualora non siano state applicate le soluzioni di cui alle pertinenti norme armonizzate o specifiche comuni, le soluzioni adottate dal fabbricante, comprese quelle in altre specifiche tecniche applicate, soddisfino i corrispondenti requisiti essenziali di salute e di sicurezza e siano state applicate correttamente.";

c) il punto 6.2 è così modificato:

i) la lettera b) è sostituita dalla seguente:

"b) nome, indirizzo postale e contatto digitale del fabbricante e, qualora la domanda sia presentata dal mandatario, anche nome, indirizzo postale e contatto digitale di quest'ultimo;"

ii) la lettera e) è sostituita dalla seguente:

"e) se le norme armonizzate o le specifiche comuni sono state applicate in tutto o in parte, i riferimenti di tali norme o specifiche o parti di esse;"

d) il punto 7.6, primo comma, è così modificato:

i) la lettera a) è sostituita dalla seguente:

"a) il proprio nome, indirizzo postale e contatto digitale, nonché i dati identificativi del certificato di esame UE del tipo in questione;"

ii) la lettera b) è sostituita dalla seguente:

"b) la conferma che non sia stata apportata alcuna modifica al tipo omologato di cui al punto 7.2, compresi materiali, sottocomponenti o sottoinsiemi, né alle pertinenti norme armonizzate o specifiche comuni o ad altre specifiche tecniche applicate;"

4) l'allegato VII è così modificato:

a) al punto 3, secondo comma, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

"a) il nome, l'indirizzo postale e il contatto digitale del fabbricante e, nel caso in cui la domanda sia presentata dal mandatario, il nome, l'indirizzo postale e il contatto digitale di quest'ultimo;"

b) il punto 4.3 è sostituito dal seguente:

"4.3. Un campione statistico adeguato del DPI fabbricato è scelto dall'organismo notificato in un luogo concordato con il fabbricante. Tutti gli esemplari di DPI del campione sono esaminati e sono effettuate le prove opportune definite nelle pertinenti norme armonizzate e/o specifiche comuni e/o prove equivalenti definite in altre pertinenti specifiche tecniche al fine di verificare la conformità del DPI al tipo descritto nel certificato di esame UE del tipo e ai requisiti essenziali di salute e di sicurezza applicabili.";

5) nell'allegato VIII, al punto 3.1, secondo comma, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

"a) nome, indirizzo postale e contatto digitale del fabbricante e, qualora la domanda sia presentata dal mandatario, anche nome, indirizzo postale e contatto digitale di quest'ultimo;"

6) l'allegato IX è così modificato:

a) il punto 2 è sostituito dal seguente:

"2. Nome, indirizzo postale e contatto digitale del fabbricante e, ove applicabile, del suo mandatario:";

b) il punto 6 è sostituito dal seguente:

"6. Riferimenti alle pertinenti norme armonizzate o specifiche comuni utilizzate, compresa la data della norma ***o della specifica comune***, o alle altre specifiche tecniche, compresa la data della specifica, in relazione alle quali è dichiarata la conformità:".

ALLEGATO III

Gli allegati III e V del regolamento (UE) 2016/426 sono così modificati:

1) l'allegato III è così modificato:

a) il punto 1.3.1 è così modificato:

i) la lettera a) è sostituita dalla seguente:

"a) nome, indirizzo postale e contatto digitale del fabbricante e, nel caso in cui la domanda sia presentata dal mandatario, anche nome, indirizzo postale e contatto digitale di quest'ultimo;"

ii) alla lettera c), il punto 4) è sostituito dal seguente:

"4) un elenco delle norme armonizzate, applicate in tutto o in parte, i cui riferimenti siano stati pubblicati nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* ***e*** un elenco delle specifiche comuni, applicate in tutto o in parte, e, qualora tali norme armonizzate o specifiche comuni non siano state applicate, la descrizione delle soluzioni adottate per soddisfare i requisiti essenziali del presente regolamento, compreso un elenco di altre pertinenti specifiche tecniche applicate. In caso di applicazione parziale delle norme armonizzate o delle specifiche comuni, la documentazione tecnica specifica le parti che sono state applicate;"

iii) alla lettera e), la seconda frase è sostituita dalla seguente:

"Tale documentazione deve elencare tutti i documenti che sono stati utilizzati, soprattutto nel caso in cui le pertinenti norme armonizzate o specifiche comuni non siano state applicate integralmente.";

b) i punti 1.4.3 e 1.4.4 sono sostituiti dai seguenti:

"1.4.3. effettuare o far effettuare esami e prove appropriati per controllare, nel caso in cui il fabbricante abbia scelto di applicare le soluzioni di cui alle norme armonizzate o specifiche comuni pertinenti, se tali soluzioni siano state correttamente applicate;

1.4.4. effettuare o far effettuare esami e prove appropriati per controllare, nel caso in cui non siano state applicate le soluzioni di cui alle norme armonizzate o specifiche comuni pertinenti, se le soluzioni adottate dal fabbricante applicando altre specifiche tecniche pertinenti soddisfino i requisiti essenziali corrispondenti del presente regolamento;"

c) al punto 1.6, primo comma, la seconda frase è sostituita dalla seguente:

"Il certificato deve indicare il nome, l'indirizzo postale e il contatto digitale del fabbricante, i risultati dell'esame, le (eventuali) condizioni di validità, i dati necessari a individuare il tipo omologato, quali il tipo di gas, la categoria dell'apparecchio, la pressione di alimentazione del gas e, se pertinente, descrizioni riguardanti il suo funzionamento.";

d) al punto 2.3, primo comma, la seconda frase è sostituita dalla seguente:

"Si esamina un campione adeguato degli apparecchi o degli accessori finali, prelevato in loco dall'organismo notificato prima dell'immissione sul mercato, e si effettuano opportune prove definite nelle parti pertinenti delle norme armonizzate e/o delle specifiche comuni e/o prove equivalenti definite in altre pertinenti specifiche tecniche, al fine di controllare la conformità dell'apparecchio o dell'accessorio ai pertinenti requisiti del presente regolamento.";

e) al punto 3.3.1, secondo comma, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

"a) nome, indirizzo postale e contatto digitale del fabbricante e, se la domanda è presentata dal mandatario, anche nome, indirizzo postale e contatto digitale di quest'ultimo;"

▌

f) al punto 4.3.1, secondo comma, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

"a) nome, indirizzo postale e contatto digitale del fabbricante e, se la domanda è presentata dal mandatario, anche nome, indirizzo postale e contatto digitale di quest'ultimo;"

g) il punto 5.4.1 è sostituito dal seguente:

"5.4.1. Tutti gli apparecchi o gli accessori vanno esaminati singolarmente; occorrerà effettuare prove adeguate, definite nelle pertinenti norme armonizzate e/o specifiche comuni, e/o prove equivalenti definite in altre pertinenti specifiche tecniche, per verificarne la conformità al tipo omologato, descritto nel certificato di esame UE del tipo, e ai pertinenti requisiti del presente regolamento.

In mancanza di una norma armonizzata o di una specifica comune, l'organismo notificato interessato decide quali prove sia opportuno effettuare.";

h) il punto 5.5.2 è sostituito dal seguente:

"5.5.2. Da ciascun lotto va prelevato un campione a caso, conformemente ai requisiti di cui al punto 5.5.3. Tutti gli apparecchi o gli accessori di un campione vanno esaminati singolarmente; occorrerà effettuare prove adeguate, definite nelle pertinenti norme armonizzate e/o specifiche comuni, e/o prove equivalenti definite in altre pertinenti specifiche tecniche, per verificarne la conformità ai requisiti applicabili del presente regolamento e per stabilire se il lotto vada accettato o respinto. In mancanza di una norma armonizzata o di una specifica comune, l'organismo notificato interessato decide quali prove sia opportuno effettuare.";

i) al punto 6.2.1, la lettera d) è sostituita dalla seguente:

"d) un elenco delle norme armonizzate, applicate in tutto o in parte, i cui riferimenti siano stati pubblicati nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* ***e*** un elenco delle specifiche comuni, applicate in tutto o in parte, e, qualora tali norme armonizzate o specifiche comuni non siano state applicate, la descrizione delle soluzioni adottate per soddisfare i requisiti essenziali del presente regolamento, compreso un elenco di altre pertinenti specifiche tecniche applicate. Se le norme armonizzate o le specifiche comuni sono state applicate solo parzialmente, la documentazione tecnica deve specificare le parti che sono state applicate;"

j) al punto 6.4, il primo comma è sostituito dal seguente:

"L'organismo notificato scelto dal fabbricante deve effettuare, o far effettuare, gli esami e le prove del caso, definiti nelle norme armonizzate e/o nelle specifiche comuni pertinenti, e/o prove equivalenti definite in altre specifiche tecniche pertinenti, per verificare la conformità degli apparecchi o degli accessori ai requisiti del presente regolamento a esso applicabili. In mancanza di norme armonizzate o di specifiche comuni, l'organismo notificato interessato deve decidere quali prove sia opportuno effettuare.";

2) l'allegato V è così modificato:

a) il punto 2 è sostituito dal seguente:

"2. Nome, indirizzo postale e contatto digitale del fabbricante e, ove applicabile, del suo mandatario:";

b) il punto 6 è sostituito dal seguente:

"6. Riferimenti alle pertinenti norme armonizzate o specifiche comuni utilizzate o alle altre specifiche tecniche in relazione alle quali viene dichiarata la conformità.";

ALLEGATO IV

Gli allegati III, V, VII, IX e X del regolamento (UE) 2023/1230 sono così modificati:

1) l'allegato III è così modificato:

a) al punto 1.7.4.2, il punto 1 è così modificato:

i) la lettera a) è sostituita dalla seguente:

"a) la ragione sociale, l'indirizzo postale completo e il contatto digitale del fabbricante e, se del caso, del suo mandatario;"

ii) la lettera c) è sostituita dalla seguente:

"c) la dichiarazione di conformità UE o l'indirizzo internet o il codice ottico al quale o tramite il quale è possibile accedere ***direttamente*** alla dichiarazione di conformità UE, conformemente all'articolo 10, paragrafo 8;"

b) il punto 4.3.1 è così modificato:

i) il primo comma è sostituito dal seguente:

"Ogni lunghezza di catena, fune o cinghia di sollevamento che non faccia parte di un insieme deve recare una marcatura o, se ciò non è possibile, una targa o un anello inamovibile con nome, indirizzo postale e contatto digitale del fabbricante e l'identificazione della relativa attestazione.";

ii) al secondo comma, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

"a) il nome, l'indirizzo postale e il contatto digitale del fabbricante;"

2) l'allegato V è così modificato:

a) nella parte A, il punto 2 è sostituito dal seguente:

"2. Nome, indirizzo postale e contatto digitale del fabbricante e, se del caso, del suo mandatario.";

b) nella parte B, il punto 2 è sostituito dal seguente:

"2. Nome, indirizzo postale e contatto digitale del fabbricante e, se del caso, del suo mandatario.";

3) l'allegato VII è così modificato:

a) al punto 3, secondo comma, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

"a) il nome, l'indirizzo postale e il contatto digitale del fabbricante e, qualora la domanda sia presentata da un mandatario, anche il nome, l'indirizzo postale e il contatto digitale di quest'ultimo;"

b) al punto 6.2, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

"b) il nome, l'indirizzo postale e il contatto digitale del fabbricante e, qualora la domanda sia presentata da un mandatario, anche il nome, l'indirizzo postale e il contatto digitale di quest'ultimo;"

c) al punto 7.6, primo comma, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

"a) il proprio nome, indirizzo postale e contatto digitale, nonché i dati identificativi del certificato di esame UE del tipo in questione;"

4) nell'allegato IX, al punto 3.1, secondo comma, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

"a) il nome, l'indirizzo postale e il contatto digitale del fabbricante e, nel caso in cui la domanda sia presentata dal rappresentante autorizzato, il nome, l'indirizzo postale e il contatto digitale di quest'ultimo;"

5) all'allegato X la lettera a) del secondo comma del punto 2 è sostituita dalla seguente:

"a) il nome, l'indirizzo postale e il contatto digitale del fabbricante e, qualora la domanda sia presentata da un mandatario, anche il nome, l'indirizzo postale e il contatto digitale di quest'ultimo;".

ALLEGATO V

Gli allegati VIII, IX e XIII del regolamento (UE) 2023/1542 sono così modificati:

1) nell'allegato VIII, parte B, modulo D1: Garanzia della qualità del processo di produzione, al punto 5.1, secondo comma, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

"a) nome, indirizzo postale e contatto digitale del fabbricante e, se la domanda è presentata dal rappresentante autorizzato del fabbricante, anche nome, indirizzo postale e contatto digitale di quest'ultimo;"

2) nell'allegato IX, il punto 2 è sostituito dal seguente:

"2. "Nome, indirizzo postale e contatto digitale del fabbricante e, se del caso, del suo rappresentante autorizzato:";

3) nell'allegato XIII, al punto 1, è aggiunta la lettera seguente:

"t) istruzioni e informazioni in materia di sicurezza chiare, comprensibili e leggibili, in un formato che consenta all'utilizzatore finale di stamparle e scaricarle, nonché di salvarle su un dispositivo elettronico, in maniera da potervi accedere in qualsiasi momento, in particolare in caso di guasto della batteria (solo per i sistemi fissi di stoccaggio dell'energia a batteria).".